



Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

CONSIGLIO DI BACINO DI ROVIGO

Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti

Sommario

PARTE PRIMA	5
PRINCIPI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto del servizio	5
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	8
Art. 4 - Principi generali nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	9
Art. 5 - Competenze del Consiglio di Bacino di Rovigo.....	9
Art. 6 - Competenze del Gestore.....	10
Art. 7 - Competenze del Comune.....	10
PARTE SECONDA.....	12
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.....	12
Art. 8 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani.....	12
Art. 9 - Espletamento della raccolta differenziata domiciliare.....	13
Art. 10 - Ulteriori specifiche operative della raccolta differenziata domiciliare.....	14
Art. 11 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.....	14
Art. 12 - Attrezzatura per la raccolta e viabilità	15
Art. 13 - Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto.....	16
Art. 14 - Destinazione dei rifiuti raccolti.....	17
Art. 15 - Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta	17
Art. 16 - Gestione della Frazione verde	18
Art. 17 - Autocompostaggio.....	19
Art. 18 - Autonomo avvio a recupero o a riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche ²⁰	
Art. 19 - RAEE.....	21
Art. 20 - Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	21
Art. 21 - Spazzamento.....	22
Art. 22 - Cestini stradali	22
Art. 23 - Aree di sosta nomadi	23
Art. 24 - Associazioni di volontariato.....	23
Art. 25 - Trasparenza, campagne di sensibilizzazione ed informazione.....	23
PARTE TERZA	25
GESTIONE UTENZE CONDOMINIALI.....	25

Art. 26 - Disposizioni generali in materia di utenze condominiali.....	25
Art. 27 - Posizionamento, esposizione, lavaggio e svuotamento dei contenitori.....	25
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani nei mini-condomini.....	27
Art. 29 - Raccolta dei rifiuti urbani nei condomini e nei condomini complessi	27
Art. 30 - Utenze non domestiche ubicate nei condomini.....	30
Art. 31 - Incentivazione alla realizzazione di isole condominiali per il miglioramento del decoro.....	30
Art. 32 - Nuove costruzioni e ristrutturazioni di condomini e condomini complessi.....	30
PARTE QUARTA.....	31
GESTIONE ECOCENTRI	31
Art. 33 - Disposizioni generali.....	31
Art. 34 - Responsabilità degli Ecocentri	31
Art. 35 - Obblighi del gestore degli Ecocentri.....	32
Art. 36 - Compiti del servizio di guardiania e controllo	33
Art. 37 - Rifiuti conferibili.....	34
Art. 38 - Orari Ecocentro	34
Art. 39 - Accesso all'ecocentro	35
Art. 40 - Modalità di conferimento dei rifiuti all'ecocentro	35
Art. 41 - Norme di comportamento	36
Art. 42 - Controlli.....	37
Art. 43 - Ecocamion e raccolte straordinarie Ingombranti/RAEE	37
PARTE QUINTA.....	38
ALTRI SERVIZI ATTIVABILI	38
Art. 44 - Servizi EcoEventi.....	38
Art. 45 - Servizi a richiesta.....	39
Art. 46 - Pannolini e pannoloni	39
PARTE SESTA.....	41
RIFIUTI ABBANDONATI.....	41
Art. 47 - Disposizioni generali.....	41
PARTE SETTIMA.....	42
CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI.....	42
Art. 48 - Controlli e vigilanza	42
Art. 49 - Divieti.....	43
Art. 50 - Sanzioni.....	44

Consiglio di Bacino Rovigo
Regolamento tecnico di Gestione dei Rifiuti Urbani

Art. 51 - Disposizioni varie e finali	47
Art. 52 - Entrata in vigore del Regolamento.....	47
ALLEGATO A.....	48
Rifiuti urbani di provenienza non domestica	48
ALLEGATO B.....	51
Disciplina per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati.....	51
Art. 1 - Disposizioni generali.....	51
Art. 2 - Segnalazione, rilievo messa in sicurezza.....	52
Art. 3 - Raccolta e avvio a recupero/smaltimento	53
Art. 4 - Raccolta rifiuti abbandonati in proprietà privata	54
Art. 5 - Reportistica e Comunicazioni	55
ALLEGATO C	56
Attività di vigilanza sul conferimento dei rifiuti e procedura di nomina degli Ispettori Ambientali	56
Art. 1 - OGGETTO.....	56
Art. 2 - RUOLO DEI COMUNI	56
Art. 3 - REQUISITI PER LA NOMINA	56
Art. 4 - CORSO DI FORMAZIONE E OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO.....	57
Art. 5 - NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE.....	57
Art. 6 - OBBLIGHI E COMPITI	57
Art. 7 - COSTI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE	58
Art. 8 - REVOCA.....	59
Art. 9 - CONTROLLO SUL SERVIZIO.....	59

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del servizio

- I. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio del Polesine, ai sensi e per gli effetti di cui:
 - all'art.198, comma 2, D.lgs. 152/2006
 - all'articolo 24 c.4 della "Normativa di Piano" di cui alla DGR n.988 del 09 agosto 2022 All. A: "Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali" il quale riporta:
"Tra le competenze dei Consigli di bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art.3, comma 6, LR52/2012 si evidenziano le seguenti attività:
 - a. *approvazione del regolamento di gestione rifiuti urbani unico per il bacino di competenza;*
 - b. *sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi obbligatori e con i soggetti istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del D.Lgs 152/06 per il bacino di competenza e il rilascio delle eventuali deleghe ai gestori individuati,*
 - c. *adozione del regolamento -tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;*
 - d. *approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, nonché l'approvazione delle relative Tariffe all'utenza in conformità alle disposizioni di ARERA. I Consigli di Bacino approvano un'unica regolamentazione a Tariffa di bacino, con facoltà di definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali.*
2. Le utenze che producono rifiuti speciali hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto ed al loro trattamento, rispettando i relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il servizio di asporto dei medesimi rifiuti e relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato non rientrano nella disciplina del servizio oggetto del presente regolamento né del regolamento consortile di disciplina della Tariffa corrispettiva.

Art. 2 - Definizioni

- I. Ai fini del presente Regolamento valgono, innanzitutto, le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti. Le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate.
 - a) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche relativamente ai prodotti da attività agricola e/o vivaistica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - c) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio;
 - d) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - e) **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la

- loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- f) **“gestore” o “gestore del servizio”**: soggetto che, in quanto affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, esegue i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e riscuote la Tariffa corrispettiva;
 - g) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - h) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
 - j) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - k) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli Ecocentri ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - l) **raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare)**: la raccolta dei rifiuti effettuata in corrispondenza del confine di proprietà dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore e concordati con l'utenza interessata;
 - m) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - n) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006);
 - o) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - p) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - q) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - r) **RAEE**: rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo parte integrante del prodotto;
 - s) **FORSU**: frazione organica del rifiuto urbano;

- t) **verde o frazione vegetale:** rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali parchi e giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - u) **secco residuo:** frazione residuale di rifiuto urbano che non può essere raccolta nelle altre frazioni.
 - v) **Rifiuti accidentalmente pescati:** i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo.
 - w) **Rifiuti volontariamente raccolti:** i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune;
 - x) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 - y) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) **contenitore:** attrezzatura (bidone, sacco, cassonetto, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti;
 - b) **contratto di servizio:** contratto o convenzione sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Gestore) che disciplina lo svolgimento, nei confronti degli utenti del servizio;
 - c) **EcoCalendario:** strumento informativo predisposto dal gestore e reso disponibile a tutte le utenze domestiche e non contenente le date di raccolta dei servizi domiciliari e altre informazioni utili per la fruizione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
 - d) **Ecocentro** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; area recintata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e di rifiuti particolari destinati allo smaltimento;
 - e) **EcoEventi:** manifestazioni temporanee o eventi (es. sagre), compresi gli spettacoli viaggianti (es. circo), che si svolgono sul territorio di competenza del Consiglio di Bacino;
 - f) **Ecocard:** tessera con microchip utilizzata per l'apertura dei limitatori volumetrici utilizzati nei contenitori per la frazione del secco residuo, per la carta e per la plastica e metalli o altre frazioni permettendo il riconoscimento dell'utente;
 - g) **punto di conferimento:** superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
 - h) **servizio dedicati:** servizio rivolto alle utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuti; prevede specifiche modalità di raccolta e tariffe;
 - i) **sportelli territoriali:** locali gestiti dal Gestore dislocati nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino e dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche ed eventualmente distribuzione di contenitori e sacchetti necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.;
 - j) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza del Consiglio di Bacino. Nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti- o complesso di essi, comunicati in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti al medesimo soggetto.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento e in base al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici: il rifiuto secco residuo e da raccolta differenziata provenienti da locali e aree a uso di civile abitazione quali carta cartone, vetro, metalli, plastica rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili.
 - b) I rifiuti simili: il rifiuto secco residuo e da raccolta differenziata provenienti da fonti diverse dalle civili abitazioni indicati all'allegato A che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
 - c) I rifiuti provenienti da attività agricole connesse, relativamente ai flussi simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (es. organico, carta e cartone, vetro, plastica, rifiuto residuo ecc.), con esclusione dei rifiuti speciali derivanti dalla attività agricola principale.
 - d) I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - e) I rifiuti anche abbandonati di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
 - f) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
 - g) I rifiuti derivanti dalla pulizia dei mercati.
 - h) I rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere d), e), e f).
 - i) I rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992, n.502, e s.s.m.m.ii, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 254/2003, simili secondo quanto indicato alla precedente lettera b).
 - j) I rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
3. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione industriale e artigianale se diversi da quelli di cui alla lettera b del comma 2, dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da demolizione e costruzione compresi quelli provenienti dai cimiteri.
4. Possono essere conferiti al servizio pubblico esclusivamente i rifiuti da demolizione e costruzione di provenienza domestica derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs 152/2006.

Art. 4 - Principi generali nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, deve essere rispettata la gerarchia europea dei rifiuti recepita nell'art.179 del TUA, ovvero attraverso:
 - la prevenzione;
 - la preparazione per il riutilizzo;
 - il riciclaggio;
 - il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - lo smaltimento finale dei rifiuti.
2. L'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani si attiene ai seguenti principi:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - b) ottimizzare, in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006, le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
 - c) diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone allo stesso tempo la pericolosità;
 - d) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi e rifiuti affini, anche in bioplastica compostabile, che non pregiudichino al termine dei trattamenti previsti la qualità finale del compost purché compatibili con i successivi biotrattamenti, affinché possano dar luogo alla formazione di ammendanti e/o fertilizzanti;
 - e) garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti separato dai rifiuti ordinari non ingombranti;
 - f) garantire in generale una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - g) contenere i costi in relazione ai benefici derivanti;
 - h) promuovere iniziative finalizzate alla riduzione dei rifiuti urbani.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge del 12 giugno 1990, n. 146 e, pertanto, il diritto di sciopero è esercitato in conformità a tale normativa.

Art. 5 - Competenze del Consiglio di Bacino di Rovigo

1. Il Consiglio di Bacino svolge, le funzioni relative alla regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e previste dal D.Lgs 152/2006 e dalla normativa Regionale vigente così come attuata dal Pano Regionale.
2. Il Consiglio di Bacino nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, è l'Autorità preposta nel territorio di sua competenza. Tale territorio è stato individuato con D.G.R n.1117 del 2014, e successive modifiche, nel territorio di tutta la provincia di Rovigo. La regolazione consiste sostanzialmente nelle seguenti attività:

- a. l'organizzazione dei servizi;
 - b. la scelta della forma di gestione;
 - c. la determinazione delle tariffe all'utenza;
 - d. l'affidamento della gestione e relativo controllo.
3. Il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani regolato è costituito dal complesso delle attività volte ad ottimizzarne la gestione, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade. Sulla base dei criteri fissati nel D.lgs. 152/2006 e secondo la Legge regionale 31 dicembre 2012 n.52 istitutiva dei Consigli di Bacino a tali enti spettano le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino di competenza.
4. L'intero Servizio deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica e nel rispetto delle norme nazionali, regionali e comunitarie.

Art. 6 - Competenze del Gestore

1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Consiglio di Bacino dello svolgimento del Servizio, competono, in regime di privativa, tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, sono fatte salve le prerogative concesse dalla norma vigente alle utenze non domestiche in relazione all'avvio a riciclo o recupero dei rifiuti simili agli urbani, tra cui in particolare:
 - a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b. la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime come aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - c. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d. la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni del Consiglio di Bacino.
3. Il Gestore inoltre può svolgere anche attraverso società controllate e partecipate le seguenti attività, ove attivate:
 - a. la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione con le utenze richiedenti;
 - b. assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione raccolta differenziata interna, campagne di comunicazione, riscossione);
 - c. iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino ed alle previsioni del Contratto di servizio.

Art. 7 - Competenze del Comune

1. Ferme restando le competenze del Consiglio di Bacino ai sensi del precedente articolo 5, ai Comuni competono esclusivamente le seguenti funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali:

- a. emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza sentito il Consiglio di Bacino, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- b. l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
- c. l'autorizzazione e/o se necessaria l'approvazione urbanistica e/o edilizia:
 - i. del progetto degli Ecocentri;
 - ii. dell'allestimento di una o più strutture fisse o mobili per l'esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico;
 - iii. dell'occupazione del suolo pubblico per spazi dedicati ai contenitori stradali comprensiva della realizzazione di idonea segnaletica orizzontale;
- d. la definizione di concerto con il gestore delle strade ed aree ove viene svolto il servizio spazzamento standard in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e, eventualmente, oltre lo standard.

PARTE SECONDA

GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 8 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani

1. Ad eccezione di quando previsto dal successivo comma 6, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare (cosiddetto “porta a porta”) per le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vegetale, vetro e imballaggi in plastica e metalli, carta e cartone, ingombranti/RAEE e rifiuto secco residuo.
2. Deve essere assicurata la raccolta differenziata almeno delle seguenti frazioni: umido, vegetale, verde, carta, plastica e metalli, vetro oltre alla raccolta domiciliare degli ingombranti/RAEE. I rifiuti per i quali non è istituita la raccolta differenziata anche presso gli ecocentri e /o le isole ecologiche, devono essere conferiti nel flusso residuale del rifiuto urbano (RUR).
3. Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa considerando la diversa situazione urbanistica e la densità demografica. Nel territorio della provincia sono state individuate tre zone:
 - **ZONA BASSA COMPLESSITA'** Aree caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale con condomini e utenze non complesse aventi spazi di proprietà interni ed esterni.
 - **ZONA MEDIA COMPLESSITA'** caratterizzata da vie ad accessibilità limitata, alta densità abitativa con presenza di costruzioni abitative di tipo verticale ma non elevate e non continuative.
 - **ZONA ALTA COMPLESSITA'**, caratterizzata da alta complessità urbanistica, da una alta verticalità continuativa, assenza verde privato, presenza di aree pedonali e vie di accessibilità ridotta e assenza di spazi, ovvero caratterizzata da elevata presenza turistica.
4. Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, fornisce istruzioni operative alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi di utenti.
5. Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso gli Ecocentri, secondo quanto previsto nella Parte 4 “GESTIONE ECOCENTRI” del presente regolamento.
6. Nel Comune di Rovigo è stato attivato un diverso servizio in funzione della zona: oltre il servizio porta a porta erogato nelle frazioni e nei quartieri, per i motivi espressi al punto 3, nel centro storico sono stati posizionati contenitori stradali, dotati di limitatore volumetrico o comunque ad accesso controllato apribile attraverso una tessera personale “ECOCARD”. L'Ecocard è associata a ogni intestatario della tariffa avente diritto ovvero occupante immobili nelle zone interessate.
7. In presenza di specifiche utenze, aree sensibili caratterizzate da particolari impedimenti ovvero particolarmente esposte a fenomeni di degrado ambientale e/o urbano, ovvero zone caratterizzate da elevata presenza turistica, il Consiglio di bacino può autorizzare l'adozione di sistemi di raccolta, tipologia di contenitori e/o frequenze di raccolta dedicati, sviluppati sulla base delle specificità della singola area ovvero di specifici progetti.

Art. 9 - Espletamento della raccolta differenziata domiciliare

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare (cosiddetto “porta a porta”) per le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vegetale, vetro e imballaggi in plastica e metalli, carta e cartone, rifiuto secco residuo.
2. L’obbligo di raccolta differenziata sussiste, stante il disposto normativo di cui all’articolo 205, co- 6-quater del d.lgs. n. 152/2006, anche in caso di autonomo avvio a recupero ovvero a riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche. In tale ipotesi l’obbligo di raccolta differenziata riguarda almeno: la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili, per i rifiuti organici; gli imballaggi, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di pile e accumulatori, i rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.
3. Per il conferimento al servizio pubblico dei propri rifiuti urbani ogni utenza ha l’obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d’uso dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nei successivi articoli 11-12. Qualora vengano introdotti nuovi standard di contenitori, l’utenza può continuare ad utilizzare i contenitori già in suo possesso fino a che gli stessi sono in buono stato salvo che vengano emanati indirizzi o prescrizioni di immediato adeguamento al nuovo standard.
4. In ogni caso, le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato.
5. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all’utenza attraverso l’EcoCalendario ed altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, app o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie più idonee per ciascuna zona del territorio servito.
6. La raccolta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d’uso dal Gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate:
 - a) i contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta e, ove previsto, entro l’orario indicato nell’EcoCalendario e devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto;
 - b) dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l’avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l’utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L’utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;
 - c) i contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso e con le maniglie rivolte fronte strada;
 - d) fatte salve le specifiche deroghe indicate in seguito per alcune frazioni merceologiche, i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l’agevole uscita all’atto dello svuotamento o conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati: fatto salvo tali divieti, il Gestore potrà provvedere comunque allo svuotamento addebitando all’utenza i connessi oneri aggiuntivi (ad esempio, pulizia o doppio svuotamento).

7. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento, viene predisposto un sistema di controllo attuato mediante l'applicazione sui contenitori di idonei adesivi di segnalazione.
8. Ad integrazione e completamento del servizio domiciliare, oltre alle raccolte presso gli EcoCentri, sono attivate ulteriori raccolte per specifici flussi di rifiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abiti e tessili usati, farmaci scaduti, pile e batterie. Per esse sono utilizzati appositi contenitori in siti definiti dal Gestore in conformità alle indicazioni/indirizzi del Consiglio di Bacino.

Art. 10 - Ulteriori specifiche operative della raccolta differenziata domiciliare

1. La raccolta viene effettuata mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico: a tal fine i contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta - al limite della proprietà dell'utente o presso appositi punti o strutture concordate col Gestore- in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi: nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell'addetto alla raccolta il servizio di raccolta non sarà garantito.
2. In mancanza di idonei spazi privati si applicano le regole richiamate nell'art.29 comma 9
3. All'utente che espone e ritira il rifiuto nel rispetto delle norme di conferimento e dell'utilizzo dei contenitori del presente regolamento non è attribuibile responsabilità civile in relazione a fatti e accadimenti successivi alla esposizione medesima. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l'utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio e nella Carta di qualità. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore.
4. Eventuali raccolte straordinarie possono essere richieste al Gestore che le effettuerà in conformità alle disposizioni del Contratto di servizio.

Art. 11 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza in comodato d'uso; pertanto, dovranno essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia" mantenendoli puliti e in buono stato d'uso. L'utente è inoltre tenuto a servirsene esclusivamente per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta e deve riconsegnarli al Gestore nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso ordinario dell'attrezzatura. L'utente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione del bene consegnato o comunque utilizzato per il conferimento. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti o rimuovere gli adesivi applicati.
2. La volumetria dei contenitori richiesti dall'utente deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta.
3. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso gli sportelli territoriali o direttamente a domicilio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.

4. In caso di rottura di uno o più contenitori non imputabile all'utente, il Gestore provvede alla sua/loro sostituzione previa richiesta dell'utente e restituzione del/i contenitore/i danneggiato/i.
5. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell'utente. Su richiesta dell'utente il lavaggio può essere effettuato dal Gestore in conformità al Contratto di servizio.
6. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del servizio, pena l'addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave se presente.

Art. 12 - Attrezzatura per la raccolta e viabilità

1. Le diverse frazioni sono assoggettate alle regole di conferimento e all'uso dei sacchi impartiti dal gestore in accordo con il Consiglio di bacino secondo esigenze di igiene, controllo dei conferimenti, evitando di determinare impedimenti o inefficienze nella successiva attività di riciclo. I rifiuti organici quando non avviati ad attività di compostaggio sul luogo di produzione devono essere conferiti con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, La frazione vegetale, il vetro, e la carta devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori. È ammesso il conferimento dei cartoni opportunamente appiattiti e riposti vicino o sopra il contenitore qualora lo stesso non possa contenerli. La plastica e i metalli devono essere conferiti utilizzando sacchetti in plastica non compostabile trasparenti o semitrasparenti forniti dal gestore o direttamente approvvigionati dall'utente. Per la frazione secco residuo il conferimento dovrà essere effettuato sfuso o in sacchi forniti dal gestore o direttamente approvvigionati dall'utente esclusivamente nei bidoni consegnati e dotati di specifico microchip associato all'utenza.
2. Le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato.
3. Il gestore non procederà allo svuotamento di contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l'utente non abbia provveduto al necessario adeguamento ai sensi del precedente art. 9, comma 3. In tali casi, il gestore è altresì tenuto a comunicare all'utenza le motivazioni del mancato svuotamento.
4. Nella raccolta porta a porta, il conferimento deve avvenire la sera prima del giorno di raccolta ed in suolo pubblico, in un punto accessibile e con possibilità di manovra ai mezzi della raccolta e visibile anche in condizioni climatiche avverse. L'utenza singola o l'amministratore, laddove nominato, o i condòmini in solido fra loro, hanno l'obbligo di tenere i contenitori all'interno della proprietà di norma delimitati da una recinzione o da altro elemento fisico idoneo allo scopo, ed esporre gli stessi, direttamente o mediante un loro incaricato, sul suolo pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore. I contenitori devono essere esposti chiusi e allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi. La raccolta dei rifiuti avviene mediante lo svuotamento dei contenitori o l'asporto dei sacchi, se prevista con i medesimi, posti a livello del piano stradale. Dopo la raccolta dei rifiuti, nel minor tempo possibile e comunque entro la giornata di raccolta i contenitori vuoti devono essere riposti all'interno della proprietà (cortili o pertinenze condominiali) a cura degli utenti.
5. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto che necessitino l'accesso di mezzi ed operatori su aree, strade o pertinenze private l'esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra utente e Gestore. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate

o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L'accesso è comunque subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione al transito con manleva del gestore sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o aventi titolo delle aree interessate sollevando allo stesso tempo il Gestore dagli oneri della manutenzione del passaggio.

6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previo autorizzazione/consenso da parte dell'Amministrazione comunale competente. Il gestore è tenuto a fornire al Consiglio di Bacino con cadenza semestrale l'elenco delle isole ecologiche realizzate su suolo pubblico per ospitare i contenitori in deroga alla disposizione ordinaria.
7. Per quanto riguarda il posizionamento, l'esposizione e la gestione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani nei condomini si rimanda alle specifiche regolamentari disciplinate nella parte terza del presente regolamento "Gestione delle utenze condominiali".
8. Le operazioni di raccolta dovranno avvenire in condizioni di sicurezza da parte dei mezzi e degli addetti. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco il Gestore valuterà la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori per lo svolgimento del servizio di raccolta:
 - a. larghezza della carreggiata inferiore a mt. 2,7
 - b. senso unico di marcia;
 - c. pendenza superiore all'8%;
 - d. mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate o carreggiata cedevole;
 - e. necessità di percorrere a piedi distanze superiori a mt.30 con movimentazione manuale dei carichi;
 - f. fondo stradale sconnesso;
 - g. mancanza di spazi di manovra pubblici;
 - h. obbligo di lunghe retromarce
9. È vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di cassonetti, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.
10. Nel caso in cui la valutazione di cui ai commi precedenti evidenziasse la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori il servizio non verrà reso nelle aree interessate e il Gestore individuerà, in accordo con il Comune, le soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alle utenze coinvolte.

Art. 13 - Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto

1. I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.
2. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani raccolti. La pesatura viene di norma effettuata alla fine del servizio presso l'impianto di destinazione dotato di pese

sottoposte a periodiche operazioni di taratura secondo le norme metriche vigenti. Nell'ambito della gestione sovracomunale e della contabilizzazione dei costi nel Piano Finanziario Unico consortile e al fine di contenere i costi e raggiungere il pieno carico dei mezzi lo stesso mezzo può essere utilizzato per servire più Comuni fatta salva la pesatura del mezzo a fine servizio. Per l'attribuzione dei pesi ai singoli Comuni è consentita al gestore l'attribuzione del peso complessivo rilevato a destino utilizzando opportuni driver di ripartizione ovvero modalità tecniche di stima (es peso medio per pezzo, numero di abitanti, numero utenze, numero contenitori serviti...) concordate con il Consiglio di Bacino. Tali modalità sono applicate anche nei casi particolari e residuali nei quali sia impossibile o eccessivamente oneroso eseguire la pesatura per singolo Comune (es microraccolte, recupero disservizi, centri di raccolta intercomunali, servizi sovracomunali, vie di confine tra comuni ecc.). Per adempiere alle disposizioni del presente comma possono essere utilizzati anche mezzi dotati di sistema di pesatura a bordo mezzo. Il Gestore conserva le evidenze cartacee/informatiche dei pesi rilevati ai sensi del presente comma compresi i criteri e calcoli di ripartizione utilizzati e li usa per fornire informazioni di carattere statistico, per gli adempimenti ambientali (MUD, registri di carico e scarico,) e per la redazione del Piano Finanziario.

3. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento/trattamento o alla stazione di trasferta è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare la dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, per evitare la dispersione del percolato.
4. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti e per esigenze di ottimizzazione del trasporto, il Gestore, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare operazioni di trasbordo.

Art. 14 - Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Le fasi finali di trattamento, recupero e smaltimento dei Rifiuti, saranno realizzate direttamente dal Gestore o soggetti da esso incaricati attraverso mezzi e maestranze, presso gli impianti autorizzati.
2. Nel corso dell'operazione ed anche durante il travaso dovrà essere prestata particolare attenzione per evitare la dispersione di percolato.

Art. 15 - Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta

1. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata.
2. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre

rispettare il decoro dei luoghi. I servizi devono in ogni caso venire erogati con modalità tali da contenere il disagio dell'utente nei limiti del possibile.

3. Il Gestore è tenuto a recepire le richieste e le indicazioni delle Amministrazioni competenti in merito al posizionamento su suolo pubblico delle attrezzature per il conferimento e la raccolta dei rifiuti. Le eventuali modifiche rispetto alla situazione esistente saranno concordate tra l'Amministrazione ed il Gestore.
4. Laddove l'esposizione dei rifiuti non è conforme a quanto indicato dal Gestore e dal presente regolamento, lo stesso può astenersi dal raccogliere il rifiuto, in tal caso il Gestore è tenuto ad informare l'utente del motivo di mancata raccolta mediante l'apposizione di apposito avviso. L'utente provvederà a ritirare il rifiuto e a conferirlo nuovamente secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 16 - Gestione della Frazione verde

1. La raccolta della frazione di rifiuto denominata "VERDE" è avviata ad operazioni di biotratamento finalizzate al riciclo organico. Per questo motivo in tale frazione sono ammessi esclusivamente i rifiuti compostabili quali i rifiuti di aree adibite a verde e giardini ed in particolare le frazioni lignocellulosiche ed erbose costituite da: ramaglie di varie dimensioni, potature, foglie ed erba. Le frazioni legnose non devono essere soggette a trattamenti quali verniciatura o laminazione con sostanze sintetiche e non biodegradabili e il rifiuto deve essere conferito sfuso e privo di terra, sassi, vasi o sottovasi. Non dovranno in ogni caso essere conferiti i rifiuti inquinati da materiale estraneo compresi i sacchetti di plastica non compostabile.
2. La raccolta del VERDE viene effettuata con il sistema "porta a porta" secondo apposito calendario comunicato dal Gestore nel rispetto degli standard di frequenza previsti dal contratto di servizio.
3. Il conferimento del VERDE deve essere effettuato esclusivamente all'interno di uno o più contenitori dedicati, forniti dal Gestore in comodato d'uso gratuito, di tipo carrellato e di volume pari a 240 lt dotati di specifica colorazione e indicazione della frazione da conferire.
4. L'utente, nel conservare ed usare tali contenitori, è tenuto ad osservare le indicazioni riportate nell'Art. 11 comma 1 e 2.
5. Il servizio è attivabile da tutte le utenze domestiche e non domestiche interessate attraverso l'inoltro al Gestore del modulo predisposto dallo stesso.
6. Non saranno ritirati rifiuti o materiali conferiti al di fuori dagli appositi contenitori con l'eccezione delle ramaglie che non possono essere conferite nel contenitore che devono essere legate in fascine con le seguenti misure massime: lunghezza di un metro, diametro 0,5 mt, peso di circa 5 chilogrammi in modo da poter essere sollevate agevolmente da una persona. Sono ammesse fino ad un massimo di sette fascine per bidone e turno di raccolta. Nel caso di conferimento di sole fascine il bidone deve essere comunque esposto anche se vuoto. I rifiuti conferiti all'interno dei bidoni non devono essere eccessivamente compattati, per non ostacolare il successivo svuotamento.
7. Alle utenze che producono grandi quantità, anche occasionali di VERDE il Gestore, su richiesta delle stesse eroga il servizio attraverso mezzi dotati di caricatore o fornendo contenitori di adeguate dimensioni per il conferimento (ad esempio casse scarrabili) e in ogni caso provvede alla erogazione di servizi di asporto specifici su chiamata dell'utenza richiedente. I servizi erogati ai sensi del presente comma sono soggetti all'addebito diretto all'utenza richiedente dei costi praticati dal Gestore calcolati secondo il prezzario previsto

dall'art.24 del Regolamento Tariffa. Fanno eccezione le utenze che detengono rifiuto vegetale proveniente da aree verdi di uso pubblico (impianti sportivi pubblici, parchi, giardini e cimiteri, ...) per le quali sono previste modalità di raccolta specifiche e i costi dei servizi erogati sono compresi ai sensi del regolamento tariffario nella matrice "Cura del territorio".

Art. 17 - Autocompostaggio

1. Viene consentita e favorita la pratica dell'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Per attivare la pratica dell'autocompostaggio le utenze interessate devono compilare un'apposita richiesta secondo la specifica modulistica predisposta dal Gestore ed inoltrarla allo stesso: con la sottoscrizione di tale richiesta l'utente si impegna a compostare tutta la frazione organica umida prodotta ed acconsente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte del Gestore. Nel caso di attivazione della pratica l'utente dovrà restituire le attrezzature eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto organico.
2. L'autocompostaggio può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (scarti vegetali ed umido di cucina), oltre al rifiuto verde costituito da sfalci e ramaglie, deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico e di proprietà del soggetto intestatario della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio rifiuti o di altro componente del nucleo familiare ovvero di proprietà del condominio nell'ipotesi ed alle condizioni di cui al successivo comma 5. Eventuali soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal Gestore.
3. L'autocompostaggio deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. È facoltà del Gestore rigettare la richiesta di cui al comma 1 se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica dell'autocompostaggio o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
5. Le abitazioni condominiali e comunque gli aggregati pluriutenza possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell'unità richiedente o comunque formale accettazione da parte di tutte le unità ubicate nel condominio aggregato pluriutenza.
6. Alle utenze che effettuano l'autocompostaggio in conformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è riconosciuta una riduzione tipica della quota variabile in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del ridotto conferimento di rifiuti organici.
7. La riduzione è riconosciuta anche alle utenze non domestiche per le quali il Gestore accerti una consistente produzione di frazione organica umida soggetta all'autocompostaggio.
8. Il Gestore effettua controlli a campione alle utenze che hanno aderito alla pratica dell'autocompostaggio finalizzati a verificare la regolarità e l'idoneità della gestione. Vengono effettuati controlli più frequenti alle situazioni di autocompostaggio relative ad utenze non domestiche, condominiali o comunque pluriutenza.
9. Le utenze non domestiche sono tenute ad allegare alla richiesta di attivazione dell'autocompostaggio una specifica relazione che descriva almeno i seguenti aspetti: quantità

medie e massime settimanali di frazione organica prodotta distinta tra frazione lignocellulosica e putrescibile, modalità di compostaggio (attrezzature impiegate, localizzazione precisa, modalità di alimentazione, gestione e impiego del compost, controllo del processo) individuazione del personale addetto alla gestione.

Art. 18 - Autonomo avvio a recupero o a riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art.238 co.10, Dlgs. N. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di bacino Rovigo entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a) la durata, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
 - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.

È fatto salvo l'obbligo di restituzione delle attrezzature per la raccolta avute in comodato d'uso dal Gestore (art.1809 c.c.)

3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
4. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione del servizio associato all'utenza e, pertanto, deve essere comunicata al Gestore nel rispetto dei tempi (entro 90 giorni solari dalla data di inizio dell'autonomo avvio a riciclo) e delle modalità previste per le comunicazioni di variazione del servizio.
5. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi di rifiuti simili autonomamente gestiti comunicando all'Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV e al Gestore i dati e le informazioni relative a tali flussi tramite apposito applicativo o specifica comunicazione. In particolare, vanno comunicati: produttore, tipologia di rifiuto, quantitativo, impianto di destino.
6. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in

conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

Art. 19 - RAEE

1. Secondo l'art.4 del D.Lgs 49/2014 sono definiti RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che possono essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi (RAEE "dual use") sono in ogni caso considerati RAEE conferibili al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
2. I RAEE diversi da quelli domestici e "dual use" sono professionali e sono considerati rifiuti speciali e pertanto non possono essere conferiti nel circuito pubblico dei rifiuti urbani.
3. Presso gli Ecocentri possono essere conferiti sia i RAEE derivanti da uso domestico, sia i RAEE cosiddetti "analoghi", quindi di provenienza diversa ma "analoghi per natura e quantità" a quelli originati dai nuclei domestici.
4. Il conferimento dei RAEE domestici e analoghi può essere fatto in tutto il territorio secondo il servizio a chiamata indicato all'art.45.
5. I RAEE domestici ai sensi del DM 65/2010 e 161/2016 possono essere inoltre conferiti presso i rivenditori a fronte dell'acquisto di una nuova AEE (ritiro "uno contro uno") e, limitatamente ad alcune tipologie, anche senza un corrispondente acquisto (ritiro "uno contro zero").

Art. 20 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, rifiuti urbani per definizione normativa (D.P.R. n. 254/2003), devono essere conferiti secondo le regole che seguono.
2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), DPR 254/2003 (ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e locale (es. Regolamenti di polizia mortuaria). In particolare, essi sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
 - confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta «rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni»;
 - depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
 - avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa;

- lo zinco dovrà essere bonificato, dovrà subire il trattamento con un prodotto dedicato ecocompatibile a base enzimatico-batterica, servendosi di nebulizzatore, per ogni singolo pezzo, adagiato nella cassa o nel pallet;
 - dopo la bonifica lo zinco dovrà essere piegato e schiacciato per ridurre il volume;
 - successivamente il materiale dovrà essere completamente cosparso con calce;
 - lo zinco non dovrà presentare tassativamente corpi estranei e fisiologici, o di natura umana (cuscini, legno e quant'altro non sia zinco);
 - il materiale dovrà essere posto in un luogo accessibile all'autocarro munito di polipo per il relativo carico, lontano da cavi aerei elettrici e/o telefonici;
 - il Comune o la ditta che effettuerà le operazioni di preparazione e sanificazione dello zinco, dovrà produrre tassativamente una dichiarazione su carta intestata che i rifiuti sono stati adeguatamente trattati e separati come precedentemente indicato con prodotto disinfettante, indicandone le caratteristiche e allegando la scheda tecnica;
4. Le attività di gestione dei rifiuti di cui al presente comma vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi.
5. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), DPR 254/2003 ovvero i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari sono rifiuti speciali.

Art. 21 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato in ciascun Comune secondo quanto delineato nel rispettivo Piano spazzamento previsto da Arera secondo le effettive necessità e standard del contratto di servizio e le richieste dei Comuni medesimi nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.
2. All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
 - e) percorsi pedonali anche coperti.

Sono escluse dal servizio la pulizia dei pozzetti delle caditoie e chiusini destinati alla raccolta delle acque nere e bianche.

Art. 22 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti comunicano al Gestore il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori incaricati con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. I cestini stradali sono dedicati al conferimento di piccole quantità di rifiuto che si originano durante il transito nelle vie, strade e piazze pubbliche. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti presso la propria utenza o nell'ambito dell'attività lavorativa che sono oggetto della usuale raccolta erogata con le altre modalità previste dal presente regolamento.

Art. 23 - Aree di sosta nomadi

1. Nelle aree assegnate dall'Amministrazione Comunale ai nomadi il Gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando l'area di appositi contenitori sulla base delle disposizioni del presente regolamento.
2. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 24 - Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono, nel rispetto della normativa ambientale, coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti.
2. I rapporti tra le associazioni di volontariato, il Consiglio di Bacino/Comune ed il Gestore affidatario del servizio di raccolta, sono regolati da apposite convenzioni da redigersi sulla base di uno schema convenzione-tipo che sarà adottato dal Consiglio di Bacino.
3. La convenzione-tipo di cui al comma 2 disciplina i rapporti tra i gruppi di volontari ed il gestore al fine di garantire la massima tutela ambientale nell'ambito di iniziative promosse dalle associazioni in parola, nonché per garantire le adeguate forniture di materiale e informazioni operative ai volontari.
4. È in ogni caso fatta salva la vigente normativa in materia di raccolta di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi, ossia attualmente l'art. 30 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. collegato ambientale 2016), del decreto del Ministero dell'Ambiente 1° febbraio 2018 recante modalità semplificate per l'esercizio di tali raccolte e le delibere del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientale in ordine all'individuazione della sottocategoria 2-ter per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto.

Art. 25 - Trasparenza, campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Gestore in accordo con il Consiglio di Bacino (o il Comune sentito il Consiglio di Bacino ma comunque coordinandosi con il Gestore) svolge campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all'occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.
2. Contenuti e modalità delle attività oggetto del presente articolo dovranno venire gestiti in conformità alle deliberazioni di Arera in materia di trasparenza e qualità del servizio.

3. Il Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie il Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.

PARTE TERZA GESTIONE UTENZE CONDOMINIALI

Art. 26 - Disposizioni generali in materia di utenze condominiali

- I. Ai sensi del presente regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:
- a. **Utenza aggregata:** punto di conferimento riservato a due o più utenze.
 - b. **Mini-condominio:** edificio con un numero di unità abitative destinate ad attività commerciali o di altro tipo compreso tra 2 e 6.
 - c. **Utenza condominiale:** condominio cui vengono associati i contenitori collettivi per il conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti delle utenze condominiali.
 - d. **Condominio:** edificio con 7 o più unità abitative destinate ad attività commerciali o di altro tipo I.
 - e. **Condominio complesso:** pluralità di edifici condominiali, destinati ad uso abitativo e/o ad altro uso che condividono spazi comuni, come ad esempio un parcheggio.
 - f. **Contenitore singolo:** contenitore associato ad una singola utenza.
 - g. **Contenitore condominiale o contenitore collettivo:** contenitore associato al condominio cui possono conferire due o più utenze singole del condominio e che si configura come utenza aggregata ai sensi e per gli effetti del DM 20 aprile 2017.
 - h. **Contenitore ad accesso controllato:** contenitore accessibile a più utenze (multiutenza) e dotato di specifica serratura e in grado di consentire il controllo degli accessi di ogni utenza per cui è consentito l'accesso. I contenitori ad accesso controllato destinati al conferimento del RUR devono essere dotati di sistemi di misurazione quali ad esempio il limitatore volumetrico (calotta).
 - i. **Isola stradale:** aggregato di contenitori posizionato su una piazzola specificamente localizzata su spazio pubblico, costituito per tutte le frazioni differenziate da contenitori (cassonetti e/o contenitori carrellati) di dimensioni adeguate posizionate e dimensionate dal Gestore. Per il conferimento del RUR le isole stradali devono in ogni caso essere dotate di contenitori ad accesso controllato e di sistemi di misurazione delle quantità.
 - j. **Isola condominiale:** aggregato di contenitori posizionato su una piazzola specificamente localizzata su spazio privato condominiale, costituito dai contenitori necessari al conferimento dei rifiuti differenziati e del RUR delle utenze del condominio.

Art. 27 - Posizionamento, esposizione, lavaggio e svuotamento dei contenitori

1. Il Gestore in collaborazione con l'amministrazione condominiale o suo incaricato verifica prioritariamente l'esistenza di spazi dove collocare i contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani all'interno di aree private del condominio.
2. I contenitori per il conferimento dei rifiuti sono consegnati in comodato d'uso a ciascuna utenza, singola e/o condominiale. I contenitori condominiali si considerano in custodia degli amministratori di condominio e/o di chi li ha ricevuti che li posizionano negli spazi condominiali disponibili, mentre i contenitori singoli rimangono in custodia della singola utenza del condominio a cui sono assegnati.
3. Tutti i contenitori consegnati devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti urbani e in conformità al presente Regolamento.
4. I contenitori condominiali sono dotati di un codice univoco (transponder) che collega lo stabile al servizio di asporto rifiuti erogato. In caso di cessazioni o subentro di singole utenze

condominiali, sia i contenitori singoli che i contenitori condominiali devono rimanere nel domicilio che l'utente lascia fatti salvi gli obblighi di comunicazione e dichiarazione dell'utente nei confronti del Gestore.

5. Nel caso in cui il contenitore, singolo o condominiale, venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, l'utenza ad esso associata ha l'obbligo di richiedere al Gestore la sua sostituzione. Il Gestore provvederà alla sostituzione previa richiesta di restituzione del contenitore danneggiato.
6. Nel caso di furto il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza interessata di apposita dichiarazione nella quale emerga l'avvenuta sottrazione del contenitore.
7. Salvo non ricorra l'ipotesi di deroga prevista dal successivo articolo 29 comma 9, l'utenza singola o l'amministratore di condominio, laddove nominato, ovvero i condòmini in solido fra loro, hanno l'obbligo di tenere i contenitori all'interno di un'area della proprietà condominiale di norma delimitata da una recinzione o da altro elemento fisico idoneo allo scopo.
8. Fatte salve le eccezioni indicate nell'articolo 29, commi 9 (esposizione su isola condominiale) e (isola stradale), i contenitori, singoli o condominiali, dovranno essere esposti dai condòmini direttamente o loro incaricati su suolo pubblico o aperto al pubblico davanti al condominio, sul piano stradale e nel tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e in prossimità dell'ingresso del condominio o comunque in luogo concordato con il Gestore. L'esposizione deve avvenire nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore e previsti per la specifica frazione di rifiuto secondo il calendario fornito agli utenti. I contenitori per ciascuna frazione dovranno essere chiusi e allineati, disposti in modo da facilitare lo svuotamento e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi. A raccolta avvenuta, e comunque entro la giornata di raccolta, gli utenti conferenti dovranno ritirare i contenitori.
9. Il Gestore può disporre anche in via formale, in caso di difficoltà operative e/o per mantenere il decoro urbano, il luogo preciso di esposizione dei contenitori anche al di fuori della proprietà privata anche se diverso da quello scelto dall'utente stesso qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza, di viabilità o di tipo tecnico cercando di limitare al minimo indispensabile la distanza di conferimento dall'ingresso del condominio; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore.
10. Il lavaggio e la pulizia dei contenitori sono a carico delle singole utenze assegnatarie nel caso di contenitori singoli ovvero dell'utenza condominiale nel caso di contenitori collettivi utilizzati nell'ambito della raccolta porta a porta.
11. Il Gestore può erogare ai condòmini (utenze condominiali) che ne facciano richiesta un servizio di lavaggio degli eventuali contenitori condominiali posizionati presso le isole condominiali addebitando i relativi costi al condominio. La richiesta è effettuata dall'amministratore o in sua assenza da tutte le utenze del condominio.
12. Il lavaggio e la pulizia dei contenitori posizionati presso le isole stradali al servizio ad uso esclusivo di uno o più specifici condòmini è effettuato d'ufficio dal Gestore ed i relativi costi sono posti a carico del/dei condominio/i che ne usufruisce/scono. In caso di più condòmini che hanno accesso alla medesima isola ogni condominio contribuirà pro quota in ragione del numero di utenze che costituiscono il condominio.

Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani nei mini-condomini

1. Nei mini-condomini la modalità ordinaria prevista per la raccolta dei rifiuti urbani è il porta a porta con assegnazione di contenitori singoli per ogni utenza secondo le regole previste nel resto del territorio Comunale.
2. Agli utenti residenti o domiciliati nei mini-condomini è data facoltà di richiedere, con sottoscrizione da parte dell'amministratore di condominio o della totalità degli intestatari della tariffa rifiuti ubicati nell'edificio mediante specifica modulistica predisposta dal Gestore, la consegna di contenitori condominiali/collettivi in alternativa ai contenitori singoli esclusivamente per le frazioni riciclabili (carta, plastica – metalli, vetro ed eventualmente FORSU); tali contenitori saranno pertanto intestati al condominio. I contenitori del rifiuto urbano residuo rimarranno in ogni caso assegnati a ciascuna singola utenza del condominio al fine di consentire la misurazione puntuale diretta e non aggregata di tale frazione.
3. La richiesta di cui al comma precedente verrà inoltrata al Gestore che procederà con la consegna dei contenitori condominiali, salvo non ravvisi specifiche ragioni ostative di carattere organizzativo (come, ad esempio, l'accessibilità dei contenitori condominiali da parte di soggetti estranei al condominio), che devono essere comunicate al mini-condominio richiedente unitamente al diniego della richiesta.
4. La dotazione di contenitori condominiali per le frazioni riciclabili verrà calcolata con le stesse modalità previste per i condomini ed i condomini complessi indicate ai commi 3 e 4 del successivo articolo 29.
5. Il Gestore potrà, in caso di verificata difficoltà nella organizzazione del servizio e/o in ragione della qualità merceologica delle frazioni conferite nei contenitori condominiali, ritirare i contenitori condominiali già consegnati e consegnare i contenitori singoli a ciascuna utenza dei mini-condomini.

Art. 29 - Raccolta dei rifiuti urbani nei condomini e nei condomini complessi

1. Al fine di contenere gli ingombri ed arrecare il minore disagio durante l'esposizione dei contenitori su suolo pubblico, nei condomini e nei condomini complessi la modalità ordinaria di raccolta dei rifiuti è il porta a porta con contenitori singoli, assegnati a ciascuna utenza del condominio, per il conferimento del RUR e contenitori condominiali/collettivi, assegnati all'utenza condominiale, per il conferimento delle frazioni differenziate (carta, plastica – metalli, vetro e FORSU). Tutti tali contenitori sono organizzati in una o più isole condominiali che vengono dimensionate dal Gestore secondo le regole di cui ai successivi commi 3 e 4.
2. L'amministratore condominiale o suo delegato o, per i condomini che non ne siano dotati, di un facente funzione con delega firmata da tutti i condomini, dovrà rendersi disponibile se richiesto dal Gestore, per definire la collocazione della o delle isole condominiali ed ottenere le informazioni necessarie per la definizione del numero e volume dei contenitori.
3. La dotazione di contenitori condominiali per le frazioni secche riciclabili nei condomini per i quali il servizio venga erogato con le frequenze di raccolta previste per le zone a bassa complessità verrà calcolata secondo il seguente criterio di massima e fatta salva la verifica delle reali necessità:
 - ❖ ogni 3 unità abitative presenti nel condominio sono previsti i seguenti contenitori carrellati:
 - 1 da 360 litri per la carta

- 1 da 360 litri per la plastica
 - 1 da 240 litri per il vetro
- ❖ ogni 10 unità abitative presenti nel condominio è previsto 1 contenitore carrellato da 240 litri per FORSU.

Il numero complessivo di contenitori assegnati per ciascuna frazione verrà calcolato inizialmente su base teorica in funzione del numero di utenze e della frequenza di raccolta prevista. Il dimensionamento reale è quindi suscettibile di modifica in funzione delle reali esigenze riscontrabili durante lo svolgimento del servizio. In caso di necessità diverse anche relative alla erogazione manifestate durante l'erogazione del servizio il Gestore potrà intensificare le frequenze di raccolta e/o modificare il volume dei contenitori comunque garantendo la regolarità del servizio di asporto in base alle reali volumetrie di rifiuto conferite.

4. In deroga alla regola generale dell'utilizzo dei contenitori condominiali per le frazioni riciclabili stabilita dal comma 1 del presente articolo, ai condòmini ed ai condomini complessi è consentito richiedere la consegna di contenitori singoli assegnati a ciascuna utenza del condominio anche per il conferimento di tutte le frazioni differenziate ovvero anche per il solo conferimento della FORSU. Tale scelta dovrà venire espressa con sottoscrizione di specifica modulistica predisposta dal Gestore e dall'amministratore su mandato di tutti i condòmini o, in caso di condomini senza amministratore, dalla totalità degli intestatari della tariffa rifiuti presenti nel condominio. Nel caso di richiesta successiva alla consegna dei contenitori condominiali in sede di attivazione del servizio, il Gestore è titolato ad addebitare i maggiori costi di ritiro dei contenitori condominiali e di consegna dei contenitori singoli al condominio.
5. L'esposizione di tutti i contenitori, sia condominiali che singoli, dovrà di norma avvenire su suolo pubblico o aperto al pubblico o comunque accessibile al Gestore nel rispetto delle modalità generali previste dall'Art. 11 comma 1 del presente regolamento.
6. In deroga all'esposizione su suolo pubblico o aperto al pubblico, il Gestore potrà accedere su suolo privato del condominio (esposizione con accesso su suolo privato) per effettuare lo svuotamento dei contenitori, condominiali e singoli, solo a seguito di rilascio di una liberatoria il cui fac-simile è fornito dal Gestore e approvata dall'assemblea condominiale o, per i condomini senza amministratore, firmata da tutti i condòmini ed al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - possibilità di ingresso dei mezzi in area privata con adeguato spazio per manovre in condizioni di protezione e sicurezza;
 - distanza massima del contenitore più lontano dal punto più prossimo accessibile ai mezzi di raccolta comunque contenuta;
 - sufficiente spazio di movimentazione dei contenitori all'interno dell'area dove sono posizionati;
 - garanzia di scorrimento dei contenitori senza che le ruote si incastrino o affondino in materiale non compatto della pavimentazione (es terra o ghiaia).
7. Il Gestore non è tenuto a gestire chiavi di accesso alla proprietà condominiale per eseguire le operazioni di svuotamento dei contenitori: l'accesso alla proprietà deve pertanto essere garantito a cura del condominio negli orari di raccolta.
8. In presenza di edifici posizionati su strade private non aperte al pubblico l'eventuale accesso del Gestore per lo svuotamento delle attrezzature è possibile purché autorizzato dagli aventi titolo ed a condizione che tali strade private siano equiparabili alle strade pubbliche in termini di transitabilità: le modalità di esposizione dovranno essere concordate con il Gestore nel

rispetto del presente regolamento e in funzione degli esistenti vincoli logistici. In ogni caso gli aventi titolo di passaggio sulle strade private rilasceranno al Gestore l'autorizzazione necessaria, sollevando allo stesso tempo il Gestore dagli oneri della manutenzione del passaggio.

9. In deroga alle modalità di raccolta domiciliare indicate ai commi 1 e 5 del presente articolo, il condominio può richiedere ovvero il Gestore può attivare d'ufficio un servizio di raccolta di prossimità (isola stradale in deroga) mediante la realizzazione su suolo pubblico di un'isola stradale, ad uso esclusivo delle singole utenze del condominio, costituita da contenitori idonei per il conferimento sia delle frazioni differenziate (carta, plastica-metalli, vetro, FORSU) che del rifiuto urbano residuo (RUR). I contenitori per il conferimento del RUR sono necessariamente contenitori ad accesso controllato e sono sempre dotati di sistemi di misurazione del rifiuto conferito. Questa casistica può essere attivata qualora sussistano una o più delle seguenti condizioni:

- assenza di spazi condominiali adeguati alla collocazione, tra gli altri sono considerati adeguati gli spazi interni condominiali destinati a verde o a zone di parcheggio condominiale ovvero non di proprietà di singoli condomini, non sono invece considerati idonei le scale, gli spazi le rampe ad elevata pendenza o raggiungibili solo con rampe di accesso di pendenza significativa e quota maggiore di 1 mt (es: zona garage interrati)
- insufficienza di spazio pubblico esterno al condominio per l'esposizione in condizioni di sicurezza per la viabilità ordinaria e/o per garantire le operazioni di raccolta dei contenitori medesimi;
- le uniche aree disponibili comportano un elevato rischio di accesso ai contenitori condominiali e/o singoli da parte di soggetti estranei al condominio con possibilità di conferimenti abusivi come, ad esempio, condomini particolarmente esposti a zone di passaggio e privi di spazi privati recintati.

Su richiesta dell'amministratore condominiale o suo delegato, e per i condomini che ne sono privi, di un soggetto delegato dalla totalità dei condomini, il Gestore effettuerà tempestivamente un sopralluogo al fine di verificare la sussistenza di una o più di tali condizioni.

10. In caso di verifica positiva il Gestore predispone ed invia tempestivamente all'Amministrazione Comunale un report con il proprio parere che contiene la proposta di posizionamento dell'isola stradale nello spazio pubblico prossimo al condominio corredata da idonea planimetria. L'Amministrazione Comunale dovrà emettere il proprio parere e comunque entro i successivi 15 giorni lavorativi.
11. In caso di parere positivo confermato dall'Amministrazione Comunale, il Gestore procederà al posizionamento dell'isola stradale e alla fornitura a tutti i condomini delle tessere/chiavi per l'accesso ai contenitori posizionati nella stessa isola.
12. L'isola stradale dovrà essere contrassegnata a cura dell'Amministrazione Comunale da idonea segnaletica orizzontale in modo da evitare spostamenti e traslazioni non autorizzate e dal Gestore con avvisi sui contenitori che trattasi di contenitori riservati esclusivamente allo specifico condominio.
13. La medesima isola stradale, nel caso di prossimità a più condomini per i quali sia attivata la deroga di cui al precedente comma 10, potrà essere utilizzata anche da più a dei già menzionati condomini.
14. È vietato ad utenti non facenti parte del condominio autorizzato accedere alle isole stradali condominiali.

Art. 30 - Utenze non domestiche ubicate nei condomini

1. Nel caso di presenza nel condominio di una o più utenze non domestiche, alle stesse saranno prioritariamente assegnati contenitori singoli per il conferimento dei propri rifiuti urbani il cui volume sarà stabilito di concerto con il Gestore in funzione sia della quantità di rifiuto prodotto che delle frequenze di raccolta previste.
2. Su richiesta della utenza non domestica o su iniziativa del Gestore lo stesso potrà consentire, in caso di piccole quantità prodotte (utenze con produzione simile a quella delle utenze domestiche) l'utilizzo dei contenitori condominiali per il conferimento delle frazioni differenziate delle utenze domestiche.
3. In caso di attivazione della deroga alla raccolta domiciliare di cui al precedente articolo 29 comma 9, una o più delle utenze non domestiche che fanno parte del condominio interessato, su loro richiesta o su iniziativa del Gestore, potranno essere autorizzate, previa verifica delle compatibilità delle quantità da esse prodotte con quelle delle utenze domestiche già autorizzate all'accesso e in relazione alle frequenze di svuotamento previste, al conferimento nella isola stradale di riferimento per il condominio. In caso di impossibilità di conferimento in tali isole il servizio verrà garantito attraverso il sistema porta a porta con contenitori assegnati singolarmente.

Art. 31 - Incentivazione alla realizzazione di isole condominiali per il miglioramento del decoro

1. Nel caso in cui il condominio realizzi una specifica isola condominiale per la raccolta dei rifiuti facilmente accessibile al Gestore (ad esempio tramite serrature elettroniche o dotate di apri cancello anche temporizzato) senza occupare spazio pubblico, ciascuna utenza che occupa o conduca unità immobiliari nel condominio potrà godere di una riduzione deliberata dal Consiglio di Bacino ai sensi dell'art.25. c. 2 del regolamento tariffario.
2. La richiesta della riduzione viene trasmessa al Gestore su specifici moduli predisposti dal Gestore nei quali sono fornite anche le indicazioni per la realizzazione dell'isola medesima (dimensioni e accesso). La richiesta deve essere sottoscritta dall'amministratore condominiale o suo delegato o, per i condomini che non siano dotati, di un facente funzione con delega firmata da tutti i condomini, La riduzione viene concessa a decorrere dalla prima bolletta utile.

Art. 32 - Nuove costruzioni e ristrutturazioni di condomini e condomini complessi

1. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di condomini e condomini complessi che comprendano la risistemazione delle aree di pertinenza, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere dovranno essere previsti appositi spazi destinati ad ospitare una o più specifiche isole condominiali per la raccolta dei rifiuti all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni, in proprietà privata e opportunamente recintati, tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante. Tali isole dovranno essere facilmente accessibili da tutti i soggetti con disabilità motoria e/o sensoriale ridotta ed avere dimensioni idonee e sufficienti ad alloggiare i contenitori comuni a tutte le unità abitative e/o altre destinazioni d'uso, garantendo allo stesso tempo un'agevole movimentazione degli stessi.

PARTE QUARTA GESTIONE ECOCENTRI

Art. 33 - Disposizioni generali

1. Nel presente regolamento è disciplinata la gestione e l'utilizzo degli Ecocentri.
2. La realizzazione degli Ecocentri viene eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica e edilizia; l'Ecocentro è allestito e gestito in conformità a quanto previsto dal DM 08/04/2008 e s.m.i.
3. L'Ecocentro costituisce un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo principi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute.
4. Gli Ecocentri sono costituiti da aree presidiate e allestite ove si svolge attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e simili provenienti dalla raccolta differenziata delle utenze domestiche e non domestiche, nonché, previo accordo con il gestore, dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (ad esempio i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche obbligati al ritiro gratuito ai sensi del D.Lgs. n. 151/2005) mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero-trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e simili elencati nel presente Regolamento.
5. Le utenze ubicate nei Comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Rovigo sono: Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo Di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castalguglielmo, Castelmasa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa Di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesse Umbertoiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano Con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusina, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino Di Venezze, Stienta, Taglio Di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova Del Ghebbo, Villanova Marchesana, costituiscono il bacino di utenza del sistema di Ecocentri Consortile.
6. Gli Ecocentri presenti all'interno dei Comuni di cui al precedente comma sono aperti a tutti gli utenti del Consiglio di Bacino Rovigo nel rispetto delle modalità riportate nel presente Regolamento. La piena accessibilità della rete di Ecocentri consortile a tutte le utenze aventi diritto viene assicurata ai sensi del Piano D'ambito vigente attraverso una serie di azioni graduali orientate a garantire una ordinata omogenea e razionale fruizione di tutti i centri di raccolta.
7. Gli Ecocentri sono realizzati, mantenuti e gestiti con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili. In questo modo si contribuisce in maniera significativa alla diminuzione della quantità di rifiuti da conferire in impianti e, quindi, all'abbattimento dei costi di smaltimento.

Art. 34 - Responsabilità degli Ecocentri

1. La gestione degli ecocentri è in capo al Gestore del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, come da Contratto di Servizio e relativo Disciplinare Tecnico.

2. Il Consiglio di Bacino Rovigo stabilisce le modalità di gestione degli Ecocentri.
3. La società affidataria del servizio di igiene urbana del Consiglio di Bacino Rovigo ha l'obbligo di gestire gli Ecocentri dislocati nel territorio del Consiglio di Bacino secondo le disposizioni del presente regolamento e in coerenza dei principi contenuti nel Piano d'Ambito vigente. Qualora il centro di raccolta sia di proprietà dell'amministrazione comunale, il gestore a seguito dell'acquisizione del diritto di superficie degli stessi da parte dei Comuni proprietari avrà l'onere della voltura a proprio carico di tutte le utenze (elettriche, acqua, telefoniche, ecc.) ivi presenti.

Art. 35 - Obblighi del gestore degli Ecocentri

1. Il soggetto che gestisce gli Ecocentri è tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i, nella categoria I "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani" seguendo le disposizioni del D.M. Ambiente 3/6/2014 n.120 per l'attività "gestione dei centri di raccolta".
2. Il gestore deve garantire il coordinamento tecnico e amministrativo dell'attività, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, alla normativa di settore applicabile e alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.
3. Le operazioni di travaso, trasbordo, trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero o smaltimento non potranno avvenire durante le operazioni di conferimento diretto di rifiuti da parte degli utenti. Il gestore ha la facoltà di precludere specifiche porzioni degli Ecocentri per facilitare le operazioni di travaso. Tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche, per motivi di sicurezza per l'utenza, dovranno avvenire al di fuori degli orari di apertura del centro alle utenze servite.
4. Il gestore è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dell'Ecocentro, dando informazioni e istruzioni agli utenti. È tenuto, altresì, a garantire la presenza di personale qualificato e adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. Dovrà garantire, inoltre, la sorveglianza durante le ore di apertura.
5. Il Gestore, il Consiglio di Bacino Rovigo degli Ecocentri sono tenuti a dare adeguata informazione ai cittadini, tramite affissione di comunicati presso le sedi dei Comuni serviti o mediante specifica campagna informativa (ad esempio con il volantinaggio domiciliare), circa l'esistenza degli Ecocentri intercomunali e le modalità di conferimento in essi praticate. Per tali motivi l'avvio delle attività negli Ecocentri con i giorni e gli orari di apertura dovranno essere adeguatamente pubblicizzati a cura e spese del Gestore.
6. La gestione interna, la ricezione e il controllo dei conferimenti, il ritiro dei rifiuti per gli impianti di destinazione, tutti i servizi gestionali e informativi previsti all'interno degli Ecocentri, sono competenza del soggetto gestore. In particolare, il gestore ha l'obbligo di garantire la presenza negli ecocentri di personale, adeguatamente formato.
7. Il gestore in accordo con il Consiglio di Bacino può utilizzare la struttura per le operazioni di distribuzione o ritiro di buste e/o contenitori rifiuti, qualora fosse necessario.
8. Il Gestore dovrà segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni e ha l'obbligo di rimanere in contatto periodico con gli uffici competenti del Consiglio di Bacino Rovigo e fornire tempestivamente qualunque informazione richiesta sull'andamento della gestione e nel caso si verificassero chiusure o problemi per la pubblica incolumità. In casi di emergenza,

il gestore potrà procedere alla chiusura, apponendo all'ingresso idoneo avviso che ne esponga le motivazioni.

9. Il gestore dovrà garantire, anche fuori dagli orari di apertura al pubblico, l'accesso al personale del Consiglio di Bacino Rovigo al fine di procedere a verifiche e controlli delle attività e della corretta applicazione del presente regolamento, nonché agli Organi preposti per il controllo.
10. Il gestore è tenuto a redigere e far applicare i documenti della sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2010 e s.m.i.
11. È di competenza del Gestore dell'ecocentro, quale soggetto incaricato per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti:
 - mettere a disposizione le attrezzature necessarie per la gestione dell'ecocentro;
 - il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti raccolti;
 - la pulizia dell'ecocentro dopo le operazioni di movimentazione dei contenitori;
 - mettere in atto tutte le iniziative e gli adempimenti richiesti dal Consiglio di Bacino.

Art. 36 - Compiti del servizio di guardiania e controllo

1. Il personale del servizio di guardiania e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione: visibile dagli utenti e deve svolgere le seguenti mansioni:
 - a. riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti al fine di accertare che i conferimenti dei rifiuti urbani o simili siano effettivamente di utenze dei Comuni del Consiglio di Bacino Rovigo ed evitare che vi sia un conferimento di rifiuti da altri Comuni esterni del Bacino Rovigo;
 - b. controllare quantità e qualità dei rifiuti conferiti dall'utente, verificando la rispondenza del rifiuto conferito all'elenco dei materiali conferibili,
 - c. accogliere con cortesia gli utenti, assisterli nelle operazioni di conferimento indirizzandoli verso gli idonei contenitori e fornendo loro tutte le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni all'interno dell'impianto e accertando, per quanto possibile, che non vengano occultati all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - d. gestire le operazioni di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli ecocentri redigendo l'apposito registro dei rifiuti secondo le previsioni normative
 - e. coordinarsi con gli operatori addetti al trasporto dei rifiuti negli impianti di recupero o smaltimento;
 - f. provvedere anche avvalendosi del caso di ditte terze incaricate alla pulizia degli ecocentri (sfalcio, diserbo, potatura del verde, lavaggio e igienizzazione dei contenitori adibiti allo stoccaggio, disinfestazione periodica dell'area) nonché alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori dei rifiuti, della recinzione perimetrale, dei locali di servizio e degli uffici dedicati alle attività del personale;
 - g. curare l'apertura e la chiusura degli ecocentri negli orari e nei giorni stabiliti
 - h. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
 - i. respingere i materiali qualora difforni alle prescrizioni, dandone motivazione scritta al Consiglio di Bacino Rovigo quando richiesta;
 - j. controllare che negli ecocentri non vengano svolte operazioni di cernita o prelievo dei rifiuti da personale non autorizzato;
 - k. verificare che le operazioni di presa in carico dei rifiuti per il trasporto sia fatto da società autorizzate a norma di legge;

- l. accertarsi che tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettro-meccaniche avvengano in condizioni di sicurezza;
- m. sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quant'altro presente all'interno degli ecocentri;
- n. rimuovere regolarmente i rifiuti abbandonati lungo la recinzione e nelle aree limitrofe agli ecocentri;
- o. provvedere alla programmazione dei ritiri per il trasporto agli impianti in base alla capacità dei contenitori e alla frequenza dei conferimenti in modo tale da evitare la saturazione dei contenitori;
- p. mantenere gli impianti tecnologici in sicurezza e in perfetto stato di funzionamento con controlli periodici;
- q. quando necessario, distribuire materiale informativo e attrezzature per la raccolta differenziata.

Art. 37 - Rifiuti conferibili

1. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso l'Ecocentro, da conferire in modo differenziato, devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale e alle autorizzazioni provinciali vigenti.
2. La lista dei rifiuti conferibili nell'Ecocentro è indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso dell'area e in prossimità di contenitori posizionati all'interno dell'Ecocentro o nei calendari di raccolta rifiuti/informative distribuite ai cittadini.
3. Il Gestore, in accordo con il Consiglio di Bacino ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti da accettare al centro di raccolta, secondo gli eventuali indirizzi del Consiglio di Bacino e previo assenso, se necessario, della Provincia Competente.
4. Gli ecocentri non sono utilizzabili per il conferimento del rifiuto secco residuo fatte salve eventuali disposizioni derogatorie valutate su casi particolari. Possono essere conferiti agli ecocentri solo i rifiuti ingombranti aventi dimensioni che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere conferiti nel contenitore in dotazione.
5. Presso l'ecocentro non possono essere conferiti rifiuti speciali.
6. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'ecocentro, le varie tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei singoli contenitori presenti all'interno dello stesso. Il Gestore in accordo con il Consiglio di Bacino potrà fissare, al fine di garantire la fruibilità del servizio, dei limiti massimi di quantità conferibili per le diverse tipologie di rifiuto: tali limiti saranno di volta in volta divulgati tramite calendario o altri avvisi appositi presso l'ecocentro.

Art. 38 - Orari Ecocentro

1. Gli ecocentri sono aperti tutto l'anno nei giorni e negli orari di apertura come concordati con il Consiglio di Bacino e stabiliti, per ogni annualità, nel Piano Annuale delle Attività del Gestore. Gli orari di apertura dell'ecocentro devono essere indicati su apposita cartellonistica all'entrata dell'ecocentro visibile anche dall'esterno e nel calendario rifiuti e comunicati ai cittadini anche attraverso sito internet e App, Non è ammesso il conferimento

di rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di apertura. Le eventuali chiusure straordinarie saranno comunicate con opportuna pubblicizzazione del relativo provvedimento.

2. In circostanze determinate da particolari esigenze, il Consiglio di Bacino Rovigo può autorizzare l'apertura degli ecocentri in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.
3. Il gestore ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari, previa comunicazione al Consiglio di Bacino Rovigo ed ai Comuni interessati. In tal caso il Gestore dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso degli ecocentri e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

Art. 39 - Accesso all'ecocentro

1. Il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro deve essere effettuato a cura del produttore. Il rifiuto deve giungere al centro di raccolta già adeguatamente separato nelle diverse tipologie merceologiche, al fine di ridurre i tempi di permanenza degli utenti all'interno dell'area. L'accesso al produttore con rifiuti non preventivamente separati può essere negato. È vietato miscelare e selezionare i rifiuti.
2. Possono accedere al centro di raccolta gli utenti domestici con residenza o domiciliati nella provincia di Rovigo aventi diritto. Il Gestore attiva procedure di controllo e individuazione possibilmente automatica (controllo generalità utente e misurazione degli scarichi) al fine di monitorare l'accesso all'ecocentro e, se necessario quantificare il rifiuto conferito quando è previsto l'addebito di una specifica tariffa ai soggetti conferitori.
3. Possono altresì accedere agli Ecocentri le utenze non domestiche autorizzate per il conferimento dei propri rifiuti rilasciata dal Gestore previa stipula di apposita convenzione e rispetto della normativa vigente.
4. L'autorizzazione è rilasciata alle utenze non domestiche aventi diritto che ne facciano richiesta.
5. Il gestore in accordo con il Consiglio di Bacino può istituire per le utenze domestiche e/o per le sole utenze non domestiche l'accesso previa esclusiva prenotazione. Le prenotazioni sono rilasciate dal Gestore secondo criteri funzionali a perseguire un'agevole fruizione dell'Ecocentro da parte dell'utenza e vengono indicate nella Carta della Qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 40 - Modalità di conferimento dei rifiuti all'ecocentro

1. L'utente che intende conferire rifiuti all'ecocentro deve qualificarsi di norma tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione prevista dal Gestore per l'accesso e dovrà dichiarare la tipologia e provenienza dei rifiuti conferiti. Se richiesto dagli operatori, deve essere esibito un documento di identità personale.
2. L'autovettura che deve accedere al centro di raccolta deve tenere il motore spento durante il tempo di eventuale attesa all'esterno dell'ecocentro e durante le operazioni di conferimento.
3. L'addetto al servizio di guardiana e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti o in difformità alle

norme del presente regolamento. L'addetto al servizio di guardiana ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell'Ecocentro.

4. Qualora il conferimento avvenga attraverso l'accesso all'ecocentro di veicoli l'addetto alla guardiana ha facoltà di chiedere agli utenti di aprire bauli, portelloni e vani di carico per visionare il rifiuto conferito. In caso di diniego dell'utente, allo stesso potrà non essere consentito lo scarico. In nessun caso l'addetto all'ecocentro o altro personale del gestore potrà ispezionare le autovetture senza il consenso del conduttore dei medesimi.
5. I rifiuti devono essere scaricati direttamente ed immediatamente negli appositi contenitori o spazi a cura dell'utente; qualora l'utente dovesse conferire diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Tale operazione di differenziazione deve essere fatta dall'utente prima di accedere al centro di raccolta.
6. Gli eventuali sacchi devono essere conferiti ben chiusi oppure svuotati secondo le norme di conferimento dello specifico materiale. È richiesto possibilmente l'utilizzo di sacchi trasparenti o semitrasparenti per il conferimento dei rifiuti, al fine di facilitare le operazioni di controllo. È facoltà dell'addetto al servizio di guardiana chiedere all'utenza di aprire i sacchi utilizzati per permettere l'ispezione visiva del rifiuto.
7. Gli utenti sono obbligati ad avvisare il personale stesso in tutti i casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente Regolamento da parte di altri utenti, ecc...)
8. Sono consentiti l'accesso e la permanenza all'interno del centro di raccolta agli utenti autorizzati al conferimento, per il tempo strettamente necessario alle operazioni e in numero non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.
9. Qualora il peso del rifiuto non consenta la movimentazione /conferimento autonomo dello stesso, è necessario che l'utente si rechi al centro di raccolta con una persona di supporto.

Art. 41 - Norme di comportamento

1. L'addetto al servizio di guardiana e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contrariabile o contestabile a motivo dell'applicazione delle presenti norme.
2. L'utente deve rispettare la segnaletica presente all'interno del centro di raccolta.
3. L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiana e controllo nel rispetto del presente regolamento.
4. L'utente deve utilizzare solo i mezzi disponibili e idonei presenti nel centro di raccolta per accedere ai contenitori (scale, rampe).
5. Per movimentazione dei rifiuti pericolosi o tali da comportare rischio di taglio/abrasione, è necessario che l'utente utilizzi idonei guanti protettivi durante la movimentazione del carico.
6. È obbligatorio indossare calzature idonee per il conferimento all'ecocentro (chiuse davanti, con suola antiscivolo, non ciabatte, non infradito).
7. Eventuali bambini e/o animali domestici, per motivi di sicurezza dovranno restare all'interno delle vetture che accedono all'ecocentro.

Art. 42 - Controlli

1. Il servizio di guardiana e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente disciplinare, segnalando per iscritto le infrazioni rispetto alle regole previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento agli enti competenti all'emissione delle relative sanzioni.
2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente disciplinare.
3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree pubbliche all'esterno del centro di raccolta, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Gestore provvede alla raccolta e successivo smaltimento rendicontando i relativi costi nel Piano Finanziario.

Art. 43 - Ecocamion e raccolte straordinarie Ingombranti/RAEE

1. Nei Comuni sprovvisti di Ecocentro e in attesa della completa fruizione della rete di Ecocentri consortile da parte di tutte le utenze aventi diritto è istituito un servizio itinerante denominato Ecocamion avente periodicità tipicamente bimensile. Nei medesimi Comuni può essere istituito un servizio straordinario di raccolta ingombranti/RAEE con casse scarrabili. Entrambi i servizi devono essere presidiati con personale specificamente incaricato. L'utenza che si avvale dell'Ecocamion può conferire per singola giornata al massimo 0,5 metri cubi di rifiuti per un peso massimo a elemento di 20 kg.
2. La lista dei rifiuti conferibili nell'Ecocamion è indicata nel EcoCalendario e nelle informative a cui i cittadini hanno accesso.
3. Il Gestore, in accordo con il Consiglio di Bacino ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti da accettare nell'Ecocamion, secondo gli eventuali indirizzi del Consiglio di Bacino e previo assenso, se necessario, della Provincia Competente.

PARTE QUINTA ALTRI SERVIZI ATTIVABILI

Art. 44 - Servizi EcoEventi

1. Nel caso di rifiuti prodotti nell'ambito di eventi o manifestazioni come sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, autorizzate regolarmente, sia pubbliche che private, e che prevedono l'occupazione temporanea di locali o aree scoperte, viene istituito un servizio dedicato denominato "servizio Ecoeventi".
2. È obbligo applicare la raccolta differenziata anche per tali tipi di manifestazioni con criteri analoghi applicati per la raccolta domiciliare.
3. Per attivare tale servizio gli organizzatori almeno due settimane prima dell'inizio, devono darne comunicazione al gestore.
4. Il Comune competente per territorio comunica al Gestore con congruo anticipo gli eventi e le manifestazioni autorizzati e se gli stessi, insistendo su suolo pubblico, sono soggetti al pagamento del canone di concessione di cui all'art. 1, commi 837-843, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. canone unico).
5. Ai fini dell'applicazione dell'art.19 del Regolamento per la Tariffa puntuale di natura corrispettiva, sono definiti:
 - a. "EcoEventi minor", le Occupazioni temporanee e manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti di durata uguale o inferiore ai 4 gg, anche non consecutivi;
 - b. "EcoEventi maior", le Occupazioni temporanee e manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti di durata superiore o uguale agli 5 giorni, anche non consecutivi.
6. L'attivazione del servizio è comunque subordinata:
 - al pagamento delle fatture precedentemente emesse;
 - all'esistenza di spazi idonei al posizionamento delle attrezzature necessarie, ossia in aree di facile accesso ed adeguatamente pavimentate.
7. Il servizio di raccolta, trasporto e ritiro finale dei contenitori e/o sacchetti viene in ogni caso effettuato dal Gestore in giornate previamente concordate. È consigliabile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. I contenitori per la raccolta del rifiuto umido prevedono l'obbligatorio utilizzo di appositi sacchi compostabili da richiedersi al Gestore.
8. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 3 e/o delle altre condizioni di utilizzo del kit prescelto determina l'applicazione di specifiche penali definite dal Consiglio di Bacino.
9. Eventuali ulteriori e nuove iniziative di prevenzione e/o riduzione dei rifiuti potranno essere comunque avviate dal Consiglio di Bacino.
10. Il Gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in funzione dell'importo presunto a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
11. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi

contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta e/o forniti dal Gestore e comunque previsti dalle modalità di raccolta contenute nel contratto di servizio.

12. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti ai sensi di quanto disciplinato.
13. Allo stesso fine gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al Gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.

Art. 45 - Servizi a richiesta

1. Per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta è attivato un servizio specifico per la raccolta degli ingombranti e dei RAEE.
2. I rifiuti RAEE e ingombranti possono essere conferiti direttamente all'ecocentro oppure se di piccole dimensioni all'ecocamion senza addebiti ulteriori, o eventualmente con ritiro a domicilio previa prenotazione telefonica eventualmente soggetti a specifica tariffa secondo le regole vigenti.
3. Altri eventuali servizi potranno essere predisposti dal gestore sulla base delle esigenze in accordo con il Consiglio di Bacino.

Art. 46 - Pannolini e pannoloni

1. Possono accedere al servizio le utenze domestiche in cui la presenza nel nucleo familiare di bambini di età inferiore a 36 MESI e/o di persone con particolari situazioni di disagio sanitario comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e pannoloni usa e getta, o altri ausili sanitari (come ad esempio sacche vuote, traversine per malati allettati o anziani). In tali situazioni, può essere attivato uno specifico servizio che permette di esporre i rifiuti con modalità agevolate tali da garantire una fruizione adeguata. -Il servizio potrà essere erogato con varie modalità determinate in accordo con il gestore preferibilmente separando i flussi del rifiuto sia dei pannolini/oni e altri presidi sanitari.
2. In via transitoria fino alla separazione dei flussi di cui sopra sarà utilizzato il bidone grigio del rifiuto secco residuo da 120 lt, dotato di sistema RFID (UHF). Nelle zone dotate di contenitori da 30 lt, la volumetria del contenitore sarà adeguata allo standard di servizio (120lt) e nelle zone dotate di cassonetti intelligenti (a calotta) saranno utilizzate le tessere (Ecocard) in dotazione, fino ad un numero massimo di 312 aperture di calotta. Il rifiuto va inserito in sacchetti ben chiusi da reperire a cura e spesa dell'utente.
3. Per aderire/rinunciare al servizio, è necessario presentare domanda presso il gestore secondo le indicazioni fornite dal gestore stesso. Il modulo di rinuncia deve essere inoltrato entro 30 giorni dal venir meno dei presupposti.
4. Il servizio decorre entro una settimana dal giorno di avvenuta ricezione della richiesta e termina quando vengono a mancare i presupposti o il giorno di chiusura dell'utenza. Per i pannoloni ed ausili sanitari conferibili nel secco residuo, la validità è di 12 mesi decorsi i quali il servizio cessa, fatta salva la reiterazione della richiesta. Per i pannolini la validità della richiesta cessa al compimento dei 36 mesi di età del bambino.

5. Ai fini dell'attivazione del presente servizio da parte di persone adulte che necessitano della raccolta e smaltimento dei prodotti assorbenti per adulti o ausili sanitari, l'utente dovrà produrre apposito certificato dall'organo sanitario competente o equivalente (certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, del medico di famiglia o dell'ASL competente, bolla di consegna oppure contratto di fornitura dei presidi assorbenti rilasciata dall'ASL, comprovante la necessità di ricorso a tali ausili).
6. Qualora al momento del venir meno dei presupposti per l'adesione del servizio, l'utente non abbia presentato il modulo di rinuncia, il conferimento sarà conteggiato secondo le normali regole applicate al secco residuo.
7. I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta devono essere esposti secondo le regole di esposizione. Il giorno della settimana previsto per l'esposizione è il medesimo della raccolta ordinaria.
8. Il rifiuto va inserito in sacchetti neutri trasparenti o semitrasparenti ben chiusi da reperire a cura e spesa dell'utente.
9. I beneficiari del servizio supplementare "pannolini e ausili sanitari" sono autorizzati a conferire nel bidone del secco residuo. Non è consentito il conferimento nel medesimo contenitore di alcun rifiuto riciclabile.
10. Il Gestore ha la facoltà, di effettuare attraverso proprio personale o terzi appositamente incaricati (ispettori) controlli ai beneficiari del servizio supplementare al fine di evitare abusi e conferimenti scorretti. Qualora attraverso questo servizio fossero conferiti materiali diversi da quelli previsti, il rifiuto raccolto sarà conteggiato ai fini del calcolo della tariffa come "secco residuo", computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati nell'anno di riferimento.
11. Il diniego agli ispettori incaricati dal Gestore e opportunamente qualificati al controllo dei conferimenti equivale a controllo avente esito negativo con le conseguenze indicate al punto precedente.

PARTE SESTA

RIFIUTI ABBANDONATI

Art. 47 - Disposizioni generali

1. I rifiuti abbandonati su suolo pubblico secondo la normativa vigente (articolo 183, comma 1, lettera b-tre, punto 4 del Dlgs n. 152/2006) sono classificati come rifiuti urbani: “i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua”.
2. Per le modalità di gestione e raccolta dei rifiuti abbandonati si rimanda alla “*Disciplina per effettuazione dei servizi di raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico*”, Allegato B al presente regolamento.

PARTE SETTIMA

CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 48 - Controlli e vigilanza

1. I poteri di accertamento, contestazione ed applicazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento competono ai Comuni. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo si precisa che i termini «accertamento», «contestazione» e «applicazione delle sanzioni» sono utilizzati nella loro accezione tecnica, ossia:
 - a) accertamento: verifica della corrispondenza del comportamento dell'utente alla fattispecie sanzionata dal presente Regolamento
 - b) contestazione delle sanzioni: compilazione e successiva consegna, immediatamente o tramite formale notifica, dell'accertamento dell'importo della sanzione, dell'obbligo di pagamento della stessa e degli estremi per il pagamento;
 - c) applicazione e riscossione delle sanzioni: determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento a seguito della contestazione e l'ingiunzione del pagamento della sanzione stessa in base alla disciplina applicabile. Rientra in questa fase anche la gestione delle impugnazioni da parte del sanzionato, del contenzioso e dell'eventuale procedura esecutiva
2. Per l'accertamento e la contestazione delle già menzionate violazioni i Comuni possono avvalersi anche di dipendenti del Gestore in possesso della qualifica di Ispettori ambientali secondo le modalità fissate nell'Allegato C al presente regolamento "*Attività di vigilanza sul conferimento dei rifiuti e procedura di nomina degli Ispettori Ambientali*".
3. Gli Ispettori ambientali svolgono le funzioni inerenti all'accertamento e la contestazione immediata delle sanzioni nel caso di stato di flagranza, diversamente, trasmettono i verbali elevati all'Amministrazione Comunale per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse.
4. Gli Ispettori ambientali nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 c.p., svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento in conformità alle previsioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e delle altre norme vigenti in materia, nonché nel rispetto del Regolamento allegato sub B al presente atto. Essi non possono svolgere attività di Polizia Giudiziaria e hanno l'obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia scritta al P.M. o ad un ufficiale di P.G. in ordine ad ogni reato procedibile d'ufficio, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza (comprese le fototrappole) è consentito per lo svolgimento delle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

Art. 49 - Divieti

I. Fatto salvo quanto già stabilito nel D.lgs. n. 152/2006, sono altresì vietati ai sensi del presente Regolamento:

- 1) la cernita, il rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
- 2) deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori e/o al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
- 3) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- 4) l'utilizzo di contenitori diversi non assegnati all'utenza per il conferimento dei rifiuti;
- 5) il superamento della capacità massima dei contenitori e/o un conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l'utilizzo degli appositi contenitori;
- 6) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti; danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
- 7) spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;
- 8) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;
- 9) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore (art.12 comma 2);
- 10) conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- 11) il conferimento al servizio pubblico di rifiuto senza autorizzazione o adesione allo specifico servizio, ove prevista;
- 12) l'utilizzo improprio dei cestini stradali in violazione di quanto indicato all'art.22 comma 3;
- 13) abbandono dei rifiuti nel territorio oppure senza l'utilizzo degli appositi contenitori;
- 14) conferimento al servizio di animali morti;
- 15) conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
- 16) conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
- 17) conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Consiglio di Bacino Rovigo e dai Comuni in accordo con il Gestore;
- 18) mancato ritiro/restituzione dei contenitori o delle dotazioni;
- 19) accesso degli utenti non facenti parte del condominio alle isole condominiali dedicate;
- 20) conferire mescolando ad altri flussi sia nei cassonetti sia nei sacchi rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, rifiuti da demolizione e costruzione, pneumatici che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto;
- 21) Incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde"

In particolare, presso gli ecocentri, sono vietati:

- 22) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche senza preventiva autorizzazione;
- 23) l'utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta;
- 24) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo dell'ecocentro;
- 25) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- 26) l'accesso contemporaneo di un numero di utenti superiore a quello indicato nella cartellonistica presente nel sito;
- 27) Il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
- 28) il deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'ecocentro;
- 29) lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste o autorizzate;
- 30) fumare all'interno dell'ecocentro;
- 31) il lancio dei rifiuti dall'esterno verso l'interno e viceversa;
- 32) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
- 33) conferire rifiuti con l'ausilio di attrezzature proprie (ribaltabili, muletti, gru) salvo differente esplicita autorizzazione dell'operatore addetto alla guardiana;
- 34) il danneggiamento delle strutture dell'ecocentro;
- 35) Il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuto;

Art. 50 - Sanzioni

- 1. Ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro. Per le violazioni di cui all'elenco che segue si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come indicato per ciascuna fattispecie.
- 2. Per le utenze non domestiche le sanzioni di cui alla tabella successiva saranno applicati nella misura triplicata rispetto al valore standard.

Violazione	RIF	Sanzione UD (€)		
		minima	massima	pagamento in forma ridotta
Cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico	Art.49 p.to 1	100,00	500,00	166,67
Deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori e/o al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti	Art.49 p.to 2	50,00	500,00	100,00
Uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti	Art.49 p.to 3	50,00	500,00	100,00
Utilizzo di contenitori diversi non assegnati all'utenza per la raccolta dei rifiuti	Art.49 p.to 4	100,00	500,00	166,67

Superamento della capacità massima dei contenitori e/o conferimento mediante deposito rifiuti ne territorio ovvero senza l'utilizzo degli appositi contenitori.	Art.49 p.to 5	80,00	500,00	120,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti; danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori.	Art.49 p.to 6	100,00	500,00	166,67
Spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi	Art.49 p.to 7	100,00	500,00	166,67
Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento	Art.49 p.to 8	50,00	500,00	100,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinatari, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore	Art.49 p.to 9	100,00	500,00	166,67
Conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	Art.49 p.to 10	100,00	500,00	166,67
Conferimento al servizio pubblico di rifiuto senza autorizzazione o adesione allo specifico servizio, ove prevista;	Art.49 p.to 11	100,00	500,00	166,67
Utilizzo improprio dei cestini stradali in violazione di quanto indicato all' art.22 comma 3	Art.49 p.to 12	80,00	500,00	120,00
Abbandono dei rifiuti nel territorio oppure senza l'utilizzo degli appositi contenitori	Art.49 p.to 13	100,00	500,00	166,67
Conferimento al servizio di animali morti	Art.49 p.to 14	100,00	500,00	166,67
Conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;	Art.49 p.to 15	100,00	500,00	166,67
Conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;	Art.49 p.to 16	100,00	500,00	166,67
Conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Consiglio di Bacino Rovigo e dai Comuni in accordo con il Gestore	Art.49 p.to 17	100,00	500,00	166,67
Mancato ritiro/restituzione dei contenitori o delle dotazioni	Art.49 p.to 18	50,00	500,00	100,00
Accesso utenti non facenti parte del condominio alle isole condominiali dedicate	Art.49 p.to 19	50,00	500,00	100,00

Conferire mescolando ad altri flussi sia nei cassonetti sia nei sacchi rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, rifiuti da demolizione e costruzione, pneumatici che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.	Art.49 p.to 20	100,00	500,00	166,67
Incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde"	Art.49 p.to 21	100,00	500,00	166,67
Conferimento presso gli Ecocentri da parte di utenze non domestiche senza preventiva autorizzazione	Art.49 p.to 22	100,00	500,00	166,67
Utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta	Art.49 p.to 23	100,00	500,00	166,67
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo dell'ecocentro	Art.49 p.to 24	50,00	500,00	100,00
Accesso contemporaneo di un numero di utenti superiore a quello indicato nella cartellonistica presente nel sito	Art.49 p.to 26	50,00	500,00	100,00
Conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico	Art.49 p.to 27	50,00	500,00	100,00
Deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'Ecocentro	Art.49 p.to 28	100,00	500,00	166,67
Scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste e autorizzate	Art.49 p.to 29	100,00	500,00	166,67
Fumare all'interno dell'ecocentro	Art.49 p.to 30	50,00	500,00	100,00
Lancio dei rifiuti dall'esterno verso l'interno e viceversa	Art.49 p.to 31	100,00	500,00	166,67
Occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;	Art.49 p.to 32	100,00	500,00	166,67
Conferire rifiuti con l'ausilio di attrezzature proprie (ribaltabili, muletti, gru) salvo differente esplicita autorizzazione all'operatore addetto alla guardiana	Art.49 p.to 33	100,00	500,00	166,67
Il danneggiamento delle strutture dell'ecocentro	Art.49 p.to 34	100,00	500,00	166,67

- Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, ai fini dell'estinzione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, salvo che per le violazioni per le quali, il Comune, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981, stabilisca con apposita deliberazione un diverso importo.
- Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti, oltre al risarcimento per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento. Il Consiglio di Bacino, per il ripristino dello

stato dei luoghi, potrà determinare le somme dovute anche in via forfettaria a carico del responsabile od obbligato in solido.

5. Per quanto attiene in particolare alle violazioni delle disposizioni contenute nella Parte Quarta – Gestione Ecocentri del presente Regolamento, ove queste non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, ai sensi dell'art.7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie;
6. È in ogni caso fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 51 - Disposizioni varie e finali

- I. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 52 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Con la medesima decorrenza è abrogata ogni disposizione regolamentare dei Comuni consorziati inerente alle medesime materie e incompatibile con il presente regolamento.

ALLEGATO A
Rifiuti urbani di provenienza non domestica

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105

Consiglio di Bacino Rovigo
Regolamento tecnico di Gestione dei Rifiuti Urbani

MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo)	200301
OLII VEGETALI	Oli e grassi commestibili	200125

PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP) E ALTRI RIFUTI	assorbenti igienici per la persona, ivi compresi quelli provenienti da case di riposo e simili	150203
	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	180104

CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO
Protocollo Partenza N. 800/2024 del 24-06-2024
Allegato 1 - Class. 6.7 - Copia Documento

ALLEGATO B**Disciplina per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati****Art. I - Disposizioni generali**

1. I rifiuti abbandonati sul suolo pubblico secondo la normativa vigente sono classificati come rifiuti urbani: "i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".
2. Anche ai sensi dell'art.185 del Dlgs.n.152/2006, non rientrano nel campo di applicazione del presente allegato:
 - i rifiuti radioattivi
 - i materiali esplosivi in disuso
 - le carogne e carcasse di animali morti
 - la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto relativamente alla bonifica di siti contaminati.
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati rappresenta una attività di gestione dei rifiuti urbani e di tutela della salute pubblica e deve essere eseguito sulla base di adeguati criteri di sicurezza ed efficacia:

- a. Tempestiva operatività a seguito di segnalazione;
 - b. Protezione delle matrici ambientali tramite una pronta ed efficace messa in sicurezza dei rifiuti abbandonati;
 - c. Riduzione dei tempi di avvio a corretto trattamento del rifiuto abbandonato;
 - d. Snellezza ed efficacia amministrativa;
 - e. Adozione delle necessarie misure sicurezza per gli operatori;
 - f. Tracciabilità e corretto avvio a recupero o smaltimento.
3. Il gestore del servizio pubblico può incaricare altre ditte specializzate sub-delegandole con la qualifica di "Gestore di Pubblico Servizio" anche solo ed esclusivamente per la specifica attività

assegnata. Tale delega consente ai soggetti incaricati di avvalersi della fattispecie normativa di cui all'art. 193, comma 7, secondo periodo, del d.Lgs 152/2006 e pertanto di escludere la necessità di compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti. Il trasporto ed il conferimento a stazione di trasferimento o impianto di destino avverrà tramite compilazione di semplice bolla ecologica. Il soggetto incaricato è titolato alla firma dell'eventuale formulario prima dell'inizio del trasporto e ad espletare tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla gestione del rifiuto abbandonato.

4. La modalità operativa è normalmente sviluppata secondo la seguente cronologia:
 - i. Segnalazione;
 - ii. Rilievo dello stato dei luoghi e della tipologia, dimensione e consistenza dei rifiuti abbandonati;
 - iii. Messa in sicurezza;
 - iv. Raccolta e avvio a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
 - v. Reportistica e Comunicazioni

Art. 2 - Segnalazione, rilievo messa in sicurezza

1. Le segnalazioni relative alla presenza di rifiuto abbandonato possono pervenire al gestore da:
 - a. privati cittadini o aziende
 - b. istituzioni (Amministrazioni comunali, Consiglio di Bacino, organi di Polizia, altre istituzioni).

La segnalazione di rifiuto abbandonato deve essere trasmessa al gestore attraverso i canali messi a disposizione dallo stesso: numero verde, app, posta elettronica, sportelli o posta ordinaria privilegiando canali che offrono la maggiore tempestività di trasmissione.

2. Il gestore procede anche all'asporto dei rifiuti abbandonati che dovesse autonomamente rilevare.
3. Chiunque segnali al gestore la presenza di rifiuto abbandonato deve possibilmente indicare:
 - L'identificazione precisa del sito (Comune, via e civico, oppure a mezzo coordinate GPS, corredate possibilmente di documentazione fotografica)
 - la descrizione dello stato dei luoghi e della superficie dell'area di sedime interessata
 - La stima del volume e tipologia dei rifiuti abbandonati
 - Eventuali indicazioni di pericolo o particolare urgenza laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità o determinino aggravamento significato delle condizioni igienico-sanitarie;
4. Il rilievo dell'abbandono viene effettuato nel più breve tempo possibile. Il rilievo viene effettuato per abbandoni di modica entità al fine di contenere i tempi complessivi di intervento di norma contestualmente alla raccolta e avvio a recupero e trattamento. Nel caso in cui il rilievo venga disgiunto dall'intervento lo stesso consiste nel sopralluogo documentato da parte di un operatore incaricato che raccoglierà le seguenti informazioni:
 - Tipologia di abbandono di rifiuto particolare;
 - Localizzazione precisa del punto di abbandono;
 - Superficie interessata e volumetria approssimativa dell'abbandono;
 - Tipologia di suolo (terreno/sassi, asfalto/cemento);

- Individuazione della natura del suolo (pubblico o privato) specificando l'eventuale caso di dubbio;
 - Presenza di eventuali e ulteriori tipologie di rifiuto diverse da quella oggetto di segnalazione
 - Eventuali dotazioni di sicurezza particolari necessarie per gli addetti che si recheranno sul posto.
5. Il rilievo è completato con documentazione fotografica dello stato dei luoghi con inquadrature atte a identificare il luogo dell'abbandono e il rifiuto (eventuali etichettature o altro materiale utile all'identificazione del rifiuto).
 6. Nella fase di primo sopralluogo, se non contestuale alla rimozione, nel caso in cui si rilevi rischio per la sicurezza il rifiuto potrà essere opportunamente perimetrato con nastro segnaletico idoneo. Qualora fosse necessario, per tipologie di rifiuto per le quali potesse insorgere il rischio di dispersione di eluati che possano inquinare l'ambiente o di dispersione aerea del rifiuto stesso, si procederà tempestivamente ad un'eventuale copertura con telo di polietilene opportunamente bloccato.
 7. Nel caso in cui si sospetti la presenza di rifiuti potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi in quantità rilevante (ad esempio fusti, bidoni, big-bag, amianto, ecc.) il gestore potrà procedere anche, a seconda della casistica riscontrata, alla richiesta di intervento degli Enti Preposti (VV.FF., ARPA, ASL, ecc.) al fine di ottenere adeguata collaborazione nel definire le modalità per la successiva gestione e alla eventuale denuncia agli organi competenti (Comune o polizia municipale).

Art. 3 - Raccolta e avvio a recupero/smaltimento

1. L'intervento di raccolta e successivo avvio a recupero e/o smaltimento deve essere eseguito in modo da ridurre i tempi di asporto complessivo al fine di garantire l'igiene e il decoro dei luoghi pubblici interessati. Si procederà pertanto direttamente alle operazioni di raccolta e/o messa in sicurezza nel minor tempo possibile.
2. Il Gestore è tenuto pertanto a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale in tutti i casi quando l'asporto possa avvenire in concomitanza all'esecuzione del servizio ordinario di raccolta.
3. Nel caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati di particolare entità (sia di tipo quantitativo, sia per tipologia) che possano, in via preventiva, presentare elevati costi di raccolta e smaltimento, Il gestore procederà secondo le prassi concordate con Il Consiglio di Bacino alla richiesta di nulla osta al Comune interessato, il quale potrà valutare se finanziare la rimozione con fonti diverse dal PEF.
4. Qualora dopo la fase di rilievo i rifiuti siano classificabili a vista e non rientranti nelle categorie dei commi successivi e comunque gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08/04/2008 e s.m.i. gli stessi potranno essere rimossi e trasportati dal gestore del servizio, senza operare una selezione preventiva, presso il centro di raccolta o un impianto autorizzato alla gestione della specifica tipologia. Presso il centro di raccolta, a cura degli incaricati, i rifiuti raccolti potranno essere separati secondo i rispettivi codici presenti nel centro stesso. La rimozione e trasporto al centro di raccolta/impianto verrà effettuata per tutte le tipologie di rifiuto ricomprese dal DM sopracitato, sia non pericolose che pericolose (es. batterie, RAEE, lampade fluorescenti, ecc...), compresi i rifiuti ingombranti frammisti e e non separabili trasportati con codice EER 200307 anche se contenenti varie tipologie di rifiuto non pericoloso

come legno, metallo, inerti, cartongesso, vetroresina,...) compresi gli inerti qualora possa escludersi la possibile presenza di amianto.

5. Nel caso i rifiuti siano classificabili a vista pericolosi o anche non pericolosi qualora siano riscontrabili quantità rilevanti e non siano frammisti e gestibili attraverso specifici canali di recupero/smaltimento e non rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nei codici EER individuati nel DM 08/04/2008 dopo il primo sopralluogo si procederà all'individuazione del relativo codice EER. Si fa riferimento, in tale fattispecie, prevalentemente, alle seguenti tipologie:
■ EER 17 02 03 Rifiuti da costruzione e demolizione plastici (es. Vetroresina) ■ EER 17 08 02 Materiali da costruzione in gesso (Cartongesso) ■ EER 17 03 02 Miscele bituminose non pericolose (Guaine Bituminose) ■ CER 17 06 03* Materiali isolanti contenenti sostanze pericolose (Lana di Roccia/Lana di Vetro) ■ EER 17 06 04 Materiali isolanti non pericolosi ■ EER 17 09 03* Rifiuti da edilizia contenenti sostanze pericolose.
6. La raccolta dei rifiuti di provenienza industriale potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi (ad esempio, fusti, bidoni, big-bags, ecc.), comprensiva dell'avvio a recupero/smaltimento avverrà solo dopo classificazione analitica del rifiuto e attribuzione dell'adeguato codice EER. Dopo la prima messa in sicurezza si procederà con le seguenti fasi: A) Comunicazione al comune e/o agli enti interessati B) Dopo il nulla osta caratterizzazione tramite analisi da parte di laboratorio accreditato ed attribuzione del codice EER C) Avvio a recupero/smaltimento previa omologa e compilazione del FIR.
7. Nel caso in cui nell'area vengano rinvenuti rifiuti derivanti da combustione è necessario effettuare una valutazione particolarmente accurata della tipologia dei rifiuti circostanti, per comprendere l'origine e la natura di rifiuti. Nel caso in cui si rilevi che la combustione abbia interessato rifiuti pericolosi si procede come al comma 5, in alternativa si procede secondo il comma 4.
8. Nel caso di materiali contenenti amianto si procede alla messa in sicurezza, adottando sistemi di copertura idonei a evitare la dispersione, e all'interdizione dell'area. La ditta incaricata dovrà predisporre apposito piano di lavoro che sarà trasmesso alla competente ASL. Le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto dettato dal Dlgs 81/2008. Il rifiuto verrà allontanato con compilazione del FIR: in questo caso il produttore è la ditta specializzata in quanto incaricata delle operazioni di bonifica.
9. In presenza di eventuali rifiuti non conformi e non precedentemente rilevati (ad esempio dovuti ad ulteriori abbandoni nelle vicinanze del rifiuto messo in sicurezza), si provvederà ad un'ulteriore verifica e, se necessario, il ritiro potrà essere sospeso.
10. Qualora l'abbandono fosse stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, prima di procedere alla rimozione dovrà essere disposto il dissequestro a cura dell'Amministrazione interessata.

Art. 4 - Raccolta rifiuti abbandonati in proprietà privata

1. Nel caso di rifiuto abbandonato su proprietà privata la rimozione dello stesso è a carico del proprietario o conduttore del fondo che potrà conferire il rifiuto raccolto a domicilio secondo le ordinarie regole di raccolta o in alternativa presso il Centro di Raccolta.
2. La raccolta del rifiuto abbandonato in proprietà privata, nel caso in cui il proprietario risulti incolpevole, potrà avvenire a cura del gestore senza oneri per il proprietario qualora su richiesta del privato l'Amministrazione Comunale dia esplicito nulla osta. Il privato collabora con il gestore conferendo il rifiuto abbandonato secondo le modalità definite dal gestore.

Art. 5 - Reportistica e Comunicazioni

1. Dopo l'intervento, il Gestore provvederà a dare riscontro al Comune o l'istituzione segnalante la gestione dell'abbandono.
2. Il gestore predispone per tutti gli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati idonea reportistica periodica concordata con il Consiglio di Bacino e trasmessa allo stesso.

ALLEGATO C

Attività di vigilanza sul conferimento dei rifiuti e procedura di nomina degli Ispettori Ambientali

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e le modalità di esercizio del servizio di vigilanza svolta da soggetti individuati dall'ente titolare del Servizio che sono stati preventivamente formati e di seguito denominati "Ispettori Ambientali". Agli Ispettori ambientali compete il compito di tutela dell'ambiente, di accertamento relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 - RUOLO DEI COMUNI

1. I poteri di accertamento, contestazione ed applicazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento unificato competono ai Comuni.
2. Nello svolgimento di verifica delle violazioni i Comuni possono avvalersi anche di dipendenti del Gestore in possesso della qualifica di Ispettori Ambientali secondo le modalità fissate nei seguenti articoli.
3. Il comune si impegna a riconoscere la figura dell'Ispettore Ambientale, che svolgerà la propria attività nell'ambito del territorio comunale.
4. Il Comune gestisce la procedura amministrativa conseguente all'accertamento delle violazioni, ivi compresa la notifica del verbale, compresa quella del recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse. I proventi delle sanzioni per le violazioni al regolamento unificato sono incassati dai Comuni che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione ambientale.

Art. 3 - REQUISITI PER LA NOMINA

1. Per la nomina a Ispettore Ambientale il dipendente del Gestore dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere raggiunto la maggiore età
 - b) godere dei diritti civili e politici
 - c) non aver subito condanne, anche non definitive, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative in materia ambientale;non avere procedimenti penali in corso;
 - a) essere idoneo all'espletamento del servizio, in base ad accertamento condotto da un medico iscritto alle strutture sanitarie locali
 - b) essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
 - c) avere superato l'esame finale del corso di formazione di cui al successivo articolo

Compete al Gestore l'individuazione delle figure da dedicare all'esercizio di tale funzione.

Art. 4 - CORSO DI FORMAZIONE E OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

1. Il personale individuato ad acquisire la qualifica di Ispettore ambientale dovrà preliminarmente partecipare ad un corso di formazione dedicato sia a tematiche di livello generale che locale e in particolare:
 - a) elementi generali di diritto amministrativo, con particolare riguardo ai principi fondamentali dell'attività amministrativa;
 - b) atti e procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle previsioni contenute nella Legge n.241 del 1990
 - c) Legge n.689 del 1981: principi generali
 - d) Fasi del procedimento sanzionatorio: accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione;
 - e) Principi che governano il corretto conferimento dei rifiuti urbani, con focus sui comportamenti degli utenti del territorio;
 - f) principi e aspetti tariffari;
 - g) esercitazione nella predisposizione degli atti inerenti al procedimento sanzionatorio con esempi e valutazione delle problematiche più frequenti in relazione al conferimento dei rifiuti urbani.
2. Tale corso è tenuto da personale esperto.
3. Il superamento del percorso di formazione è subordinato all'esito dell'esame finale
4. Con cadenza minima biennale saranno organizzati corsi di aggiornamento, la cui frequenza è obbligatoria per gli Ispettori Ambientali, pena la revoca della nomina.

Art. 5 - NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE

1. La nomina a Ispettore ambientale avviene tramite decreto sindacale e attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale con poteri di vigilanza e controllo
2. La durata della qualifica di Ispettore ambientale è indicata nel decreto di nomina e non può avere durata superiore a 5 anni; il decreto di nomina può essere sospeso o revocato e non è ammessa proroga tacita.
3. È fatto obbligo al Gestore di comunicare al Consiglio di Bacino gli elenchi dei nominativi dei soggetti nominati quali ispettori Ambientali, affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune e i relativi contatti.
4. Gli Ispettori Ambientali possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio servito dal Gestore, previo accordo tra i Comuni interessati ed il Gestore stesso.

Art. 6 - OBBLIGHI E COMPITI

1. Gli Ispettori Ambientali nell'espletamento delle funzioni devono assicurare il rispetto delle norme e delle leggi qualificandosi con cortesia e fermezza nei confronti di eventuali contravventori. Essi devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredato di foto ed estremi identificativi, che attesti il loro ruolo.
2. In particolare, gli Ispettori Ambientali sono tenuti a:
 - a) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - b) indossare, se richiesto, divisa o eventuale pettorina;
 - c) qualificarsi sia verbalmente che attraverso il tesserino di riconoscimento;

- d) redigere, al termine di ciascun turno, rapporto di servizio con tutte le segnalazioni previste, che deve essere consegnato al Comando di Polizia Municipale o Locale;
 - e) usare con cura i mezzi e le attrezzature assegnati che devono essere restituiti al termine del turno di servizio;
 - f) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali;
 - g) informare ed educare i cittadini.
3. Gli Ispettori Ambientali provvedono all'accertamento e sono di supporto al comune per la contestazione nei confronti dei soggetti che abbiano commesso violazioni (ed a quelli obbligati in solido con gli stessi) nella materia disciplinata dal regolamento unificato, ivi inclusa la redazione dei verbali con contestazione, immediata o tramite notificazione successiva, ai responsabili. Resta in ogni caso di competenza della competente Polizia Municipale o Locale la fase di applicazione della sanzione. Gli atti assunti dagli Ispettori Ambientali dovranno essere comunicati tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al comando di polizia o agli uffici competenti del Comune o nel territorio di competenza.
4. Rientra comunque tra i compiti degli Ispettori Ambientali quello di facilitare i cittadini nell'adempimento dei propri doveri civici e nell'osservanza delle regole preposte all'esatto conferimento dei rifiuti e alla rimozione delle deiezioni animali, fornendo le informazioni necessarie.
5. Nell'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento possono essere utilizzati mezzi di vigilanza e controllo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
6. Gli Ispettori Ambientali nell'attività di accertamento di loro competenza, possono, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'abbandono dei rifiuti, ricorrere all'utilizzo di indirizzi, nominativi ed elementi simili rinvenuti all'interno dei sacchi di rifiuti, ove non sia diversamente possibile l'identificazione del responsabile del comportamento sanzionato; resta inteso che la legittimazione all'apertura dei sacchi ed al reperimento ed uso degli elementi indicati è ristretta nei limiti descritti al Parere del Garante della privacy del 14 luglio 2005.

Art. 7 - COSTI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE

1. Gli Ispettori Ambientali svolgono le funzioni inerenti all'accertamento e supporto alla contestazione delle sanzioni, trasmettendo i verbali redatti alla competente Polizia Municipale o Locale per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse.
2. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli Ispettori Ambientali, quelle relative ai materiali in dotazione e quelle relative alla formazione di cui all'art. 4 vengono inserite nel piano finanziario del servizio rifiuti, previo assenso in riferimento al dettagliato preventivo dei costi presentato dal Gestore sulla base delle esigenze del Comune interessato.
3. Il costo del servizio di accertamento svolto dagli agenti accertatori, dipendenti del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituisce servizio diverso rispetto agli standard ordinari e a sensi dell'art.3 c.5 del regolamento sulla tariffa corrispettiva ed è soggetto a tariffe aggiuntive comunali. Il Consiglio di Bacino al fine di ridurre i costi e godere di adeguate economie di scala potrà istituire un servizio sovracomunale d'ambito con riparto omogeneo dei costi tra i Comuni partecipanti.

Art. 8 - REVOCA

1. Il Sindaco revoca l'incarico di Ispettore Ambientale in caso di mancata attestazione di frequenza dei corsi da aggiornamento.
2. Tutte le forze di polizia e la Polizia Municipale o Locale possono segnalare al Sindaco per iscritto, irregolarità sia a livello funzionale che comportamentale degli Ispettori Ambientali. Tali segnalazioni vengono valutate dal Sindaco anche attraverso accertamenti mirati e, in caso di esito positivo in ordine all'esistenza dell'irregolarità possono portare alla revoca dell'incarico ed anche, per segnalazioni di particolare gravità, alla sospensione immediata dell'incarico nelle more dell'effettuazione degli accertamenti stessi.
3. In ogni caso in cui il Sindaco intenda procedere alla revoca dell'incarico occorrerà che all'Ispettore Ambientale interessato sia tempestivamente comunicato apposito preavviso di revoca contenente le motivazioni della stessa, con l'indicazione di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive. A seguito dell'analisi della documentazione presentata o, in ogni caso, trascorso il suddetto termine in mancanza di presentazione di osservazioni, il Sindaco potrà procedere con il provvedimento definitivo in cui dovrà darsi conto della valutazione della eventuale documentazione presentata.

Art. 9 - CONTROLLO SUL SERVIZIO

1. Il Gestore svolge con mezzi propri la vigilanza ed il controllo sull'operato degli Ispettori Ambientali e ne dà comunicazione periodicamente al Comune nel cui territorio viene svolto il servizio su specifica richiesta del Comune qualora se ne ravvisi la necessità, salvo diversa previsione contenuta nel Contratto di servizio.

CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO
Protocollo Partenza N. 800/2024 del 24-06-2024
Allegato 1 - Class. 6.7 - Copia Documento